SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE ed abroga la direttiva 71/127/CEE.

DECRETO 19 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

05A02233-05A02234

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2005.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2005, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti.

05A02607

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto, che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia. (Ordinanza n. 3412).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2002, recante: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 e l'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3382 del 18 novembre 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico relativo al dissesto che ha interessato la località di Marinasco;

Considerato quindi che occorre intervenire urgentemente, utilizzando le procedure acceleratorie previste dal vigente ordinamento giuridico, al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento del predetto contesto di criticità relativo ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 24 febbraio 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dott. Luigi Piscopo, già Prefetto di La Spezia, ed il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia-Liguria sono confermati, fino al 31 dicembre 2005, rispettivamente, nell'incarico di commissario delegato e di soggetto attuatore, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già previste per il superamento dell'emergenza, secondo le previsioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. La regione Liguria e le amministrazioni provinciale e comunale, al fine di accelerare le attività di cui all'art. 1, forniscono ogni utile supporto al commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno finanziario e l'indispensabile collaborazione amministrativa.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 2002, continuando in regime ordinario, ad avvalersi, se necessario, del personale della struttura commissariale.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del programma delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia, e per le conseguenti iniziative contrattuali inerenti ai necessari affidamenti, il commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad avvalersi delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità relativa ai fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco nonché delle ulteriori ed eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito dei procedimenti in atto a carico dell'ANAS e delle ditte esecutrici dei lavori di costruzione della galleria di Marinasco.

Art. 5.

1. Il commissario delegato ed il soggetto attuatore trasmettono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sponton Gisela Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune prfessioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sponton Gisela Ana, nata a Villa Minetti (Argentina) il 2 agosto 1974, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di «Tecnica Universitaria en Quimica» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia dell'attività di chimico;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Tecnica Universitaria en Quimica», conseguito presso l'«Universidad Nacional de Rosario - Instituto Politecnico Superior General San Martìn» in data 4 giugno 2002;

Considerato che il titolo accademico di «Tecnica Universitaria en Quimica» permette in Argentina l'esercizio della relativa professione, come dichiarato dal Consolato Generale d'Italia in Rosario in data 3 febbraio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. B, dell'albo dei chimici e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti il decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano, rinnovato in data 16 marzo 2004, con scadenza il 20 aprile 2005 per attesa cittadinanza (motivi di famiglia);

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Sponton Gisela Ana, nata a Villa Minetti (Argentina) il 2 agosto 1974, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sez. B, l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02412

DECRETO 1º marzo 2005.

Soppressione dell'Archivio Notarile Mandamentale di Trinitapoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 17 gennaio 1895, n. 30, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Trinitapoli;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno deli-

berato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta dei comuni rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate;

Decreta:

L'Archivio Notarile Mandamentale di Trinitapoli è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Foggia.

Roma, 1° marzo 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A02587

DECRETO 1° marzo 2005.

Soppressione dell'Archivio Notarile Mandamentale di San Severo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1319, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di San Severo;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste la deliberazione con la quale la giunta municipale di San Severo, unico comune interessato, ha deliberato la soppressione del predetto archivio notarile mandamentale, essendo venute meno le esigenze che a suo tempo ne giustificarono l'istituzione;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta del comune interessato;

Decreta:

L'Archivio Notarile Mandamentale di San Severo è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Foggia.

Roma, 1° marzo 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A02588

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kolga Liudmila, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geometra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì l'art. 14 del decreto legislativo, n. 319/1994 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Kolga Liudmila nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento del titolo professionale russo di «diploma con specializzazione edilizia industriale e civile» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geometra;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo diploma con specializzazione in edilizia industriale e civile, conseguito presso l'«Istituto professionale edile» di Komsomolsk sul Amur (Russia) in data 25 marzo 1981;

Considerato che è in possesso della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio con quello italiano di geometra, rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica - ufficio regionale per il Lazio centro servizi amministrativi di Roma-ufficio equipollenze come attestato in data 25 novembre 2003;

Considerato inoltre che è in possesso di esperienza professionale in atti documentata e che è in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di centoventi ore sul decreto legislativo n. 626/1994;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 16 dicembre 2003, 27 aprile 2004, 8 luglio 2004 e del 14 settembre 2004;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria che pur mantenendo perplessità circa il pronunciamento favorevole per il riconoscimento di cui al presente decreto, dà riscontro alla richiesta di determinazioni riguardante il superamento di misure compensative;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geometra e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie:

solo prova scritta:

1) topografia ed estimo;

solo prova orale:

2) topografia, estimo, agraria e diritto;

Considerato che in data 21 gennaio 2005 la sig.ra Kolga presentava richiesta di riesame in quanto dichiarava di aver già svolto in Russia l'esame di «Fondamenti di geodesia» che secondo la stessa poteva essere equiparato all'esame di «topografia»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 gennaio 2005 nonché il conforme parere del rappresentante di categoria e la nota scritta in atti depositata, in cui si rileva che il programma di studio di «Fondamenti della geodesia» non può considerarsi equivalente a quello di «Topografia» degli Istituti tecnici italiani e che pertanto si confermano le misure compensative stabilite nel decreto del 25 novembre 2004;

Considerato che nella domanda di riesame l'istante ha richiesto la correzione del decreto del 25 novembre 2004, in quanto, per mero errore materiale, nell'allegato *A* è stata riportata la frase «al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore «industriale» anziché la frase «al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri»;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kolga Liudmila nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geometri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

La domanda di riesame è respinta.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie:

solo prova scritta:

1) topografia ed estimo;

solo prova orale:

2) topografia, estimo, agraria e diritto.

Art. 4.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Il decreto datato 25 novembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo specializzazione in edilizia industriale e civile, conseguito in Russia da sig.ra Kolga Liudmila nata a Khabarovsk (Russia) l'8 luglio 1952, cittadina italiana-russa, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geometri, è modificato come segue la frase «al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale» è sostituita dalla frase «al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri».

Roma, 1° marzo 2005

p. *Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geometri.

05A02605

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2005.

Modifica del contenuto di nicotina e di catrame di tre marche di sigarette, nonché variazione di denominazione di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e di fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste con le quali la ditta British American Tabacco Italia S.p.a. ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e di catrame nonché, il cambio di denominazione di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e di catrame delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza aprile 2005:

MARCHE	mg/sigaretta da		mg/sigaretta a	
	nicotina	catrame	nicotina	catrame
CAPRI	0,70	8,0	0,60	7,0
CAPRI MENTHOL	0,70	8,0	0,60	7,0
CAPRI SUPREME	0,50	5,0	0,40	4,0

Art. 2.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:
con decorrenza aprile 2005

Da Capri A Vogue Capri
Da Capri Menthol A Vogue Capri Menthe
Da Capri Supreme A Vogue Capri Lilas
Da Prince Original A Prince Rich Taste
Da Prince White A Prince Rounded Taste

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005,
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 232

05A02722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 marzo 2005.

Sostituzione di un componente della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 7061 del 14 aprile 2003 con il quale, è stata costituita la commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS di Taranto;

Vista la nota n. 171/05 del 25 febbraio 2005 della Confederazione italiana lavoratori liberi di Taranto, con la quale detta associazione designa, quale rappresentante di categoria, il sig. Brunetti Luciano in sostituzione del sig. Brunetti Francesco, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Brunetti Luciano, nato a Matera il 13 agosto 1967, domiciliato presso la CONFILL di Taranto, è nominato componente della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale INPS di Taranto, in sostituzione del sig. Brunetti Francesco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 7 marzo 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A02697

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) consorzio «Cannonau Costa Orientale Sarda a r.l.», con sede in Cardedu (Nuoro), costituita in data 3 luglio 1990 ai sensi art. 27-*ter* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, iscritta al n. 1055/1993 del registro delle imprese di Nuoro;

2) società cooperativa «Baccu 'e Praidas a r.l.», con sede in Gairo (Nuoro), costituita in data 10 gennaio 1981, rogito notaio E. Quinto Bassi repertorio n. 7229, iscritta al n. 432/1981 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1102/182926;

3) società cooperativa «Ovoddese Agroalimentare a r.l.», con sede in Ovodda (Nuoro), costituita in data 11 dicembre 1981, rogito notaio E. Quinto Bassi, repertorio n. 12581, iscritta al B.U.S.C. n. 1145/191451;

4) società cooperativa «S'Orgosa a r.l.», con sede in Orgosolo (Nuoro), costituita in data 21 aprile 1986, rogito notaio A. Sau repertorio n. 100748, iscritta al n. 1989/1986 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1309/221990;

5) società cooperativa «La Rosa a r.l.», con sede in Gergei (Nuoro), costituita in data 28 dicembre 1989, rogito notaio F. Ibba, repertorio n. 13663, iscritta al n. 21090/1990 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1411/245519;

6) società cooperativa sociale «Primavera a r.l.», con sede in Sorgono (Nuoro), costituita in data 3 maggio 1990, rogito notaio L. De Riso, repertorio n. 19469, iscritta al n. 4357/1990 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1428/248821;

7) società cooperativa «SPM Trasporti Picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Torpè (Nuoro), costituita in data 13 settembre 1999, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 6871, iscritta al n. 16226/1999 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1648/288928;

8) società cooperativa «Formazione Picc. soc. coop.va sociale a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 9 maggio 2002, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 50921, iscritta al n. 11132/2002 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1756/308231.

Nuoro, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

05A02687

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Editrice Calabria - tradizione e cultura a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione Centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Editrice Calabria - tradizione e cultura a r.l.», con sede in Cosenza alla via Padula, n. 7 costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 25 marzo 1991 repertorio n. 44108 registro società n. 7664, tribunale di Cosenza posizione BUSC n. 3251/254986, in liquidazione ordinaria dal 1995 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies,* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02560

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Canna 3000 a r.l.», in Canna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Canna 3000 a r.l.», con sede in Canna alla via Rione Santa Sofia (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa. Emilia Laurito, in data 28 dicembre 1988 repertorio n. 11756 registro società n. 1932, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3003/240853, in liquidazione ordinaria dal 1994 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies,* entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02561

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Comeri a r.l.», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Comeri a r.l.», con sede in Morano Calabro alla via S. Chiara n. 36 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Maria Ferrari Graziadio in data 26 luglio 1985, repertorio n. 50703, registro società n. 1279, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2556/215272, in liquidazione ordinaria dal 1988 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02684

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Nova Coop. a r.l.», in Roseto Capo Spulico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Nova Coop. a r.l.», con sede in Roseto Capo Spulico, viale Magna Grecia (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Carlo Carelli in data 8 marzo 1986 repertorio n. 46664, registro società n. 1405, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2693/222594, in liquidazione ordinaria dal 1988 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02685

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «John Kennedy a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «John Kennedy a r.l.» con sede in Cosenza alla via Piave n. 86, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 18 giugno 1979, registro società n. 2914, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1694/168536, in liquidazione ordinaria dal 1986 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02686

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 marzo 2005.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2004, con il quale è stato fis-

sato al 22 ottobre 2004 il termine finale valido per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni — con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 — per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia;

Visto il successivo decreto in data 21 ottobre 2004 con cui il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 30 novembre 2004;

Vista le istanze, di cui alle note n. 57 in data 26 novembre 2004 della provincia di Viterbo, in qualità di responsabile unico del contratto d'area, e n. 9486 del 25 gennaio 2005 della regione Lazio, in qualità di responsabile dell'APQ stipulato il 22 dicembre 2003, volte ad ottenere una ulteriore proroga del suddetto termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento ai tempi occorrenti alle ditte interessate per i successivi adempimenti connessi alla conferenza dei servizi che, convocata dal responsabile unico stesso per il 14 ottobre 2004, ha subito uno slittamento temporale ed è stata effettuata in data 26 novembre 2004;

Considerato che la conferenza dei servizi riguarda l'approvazione della variazione di destinazione urbanistica del suolo per l'insediamento produttivo di molte iniziative interessate al protocollo aggiuntivo;

Visto che l'assenso alla variazione della destinazione urbanistica stessa risulta necessario ai fini della acquisizione del requisito della disponibilità del suolo stesso che, tra le altre condizioni previste dalla normativa di riferimento vigente, è indispensabile per ottenere l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie rese fruibili dal citato decreto ministeriale 11 giugno 2004;

Considerato che il rinvio della conclusione della conferenza di servizi ha comportato per molte imprese, ove si consideri il limitato periodo di tempo intercorrente tra la data di effettuazione della conferenza dei servizi e quella di scadenza del bando sopraindicato, un impedimento al completamento della domanda e alla relativa presentazione entro il termine di scadenza del 30 novembre 2004;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, procedere alla riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per il 1º protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia;

Decreta:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia sono riaperti per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alla scadenza del sessantesimo giorno naturale e consecutivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Le domande presentate entro il termine scaduto del 30 novembre 2004, fissato dal decreto del 21 ottobre 2004, restano valide, fatta salva la facoltà dell'impresa di presentare nuovamente la domanda entro i termini stabiliti dal presente decreto, previa rinuncia alla domanda già presentata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A02606

DECRETO 10 marzo 2005.

Determinazione dei costi di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE), ora sostituita dalla direttiva 54/03/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, ed in particolare l'art. 24, che prevede la possibilità di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;

Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della citata direttiva n. 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 27 aprile 2001), recante modifiche al citato decreto 26 gennaio 2000;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/03), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: la legge n. 83/03), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/03, coordinato con la legge n. 83/03, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/03;

Visto il decreto 10 settembre 2003 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003, concernente il rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto 6 agosto 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004, concernente la determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà dell'Enel S.p.A., in cui, in particolare, si prevede l'adozione di un successivo provvedimento ministeriale per la determinazione dei costi di generazione non recuperabili per le imprese diverse da quelle sopra indicate, per le quali risultavano ancora in corso le analisi tecniche;

Viste le proposte avanzate dagli uffici dell'Autorità con lettera del 15 ottobre 2004 e le indicazioni fornite dal Ministero delle attività produttive con nota del 19 ottobre 2004, relativamente alle modalità di ripartizione per fasce dell'energia prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, laddove non dotate di misuratori idonei alla rilevazione oraria;

Vista l'analisi trasmessa dagli uffici dell'Autorità, con lettera del 24 novembre 2004, relativamente alla quantificazione dei costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva 96/92/CE, con riferimento ad alcune società produttrici-distributrici proprietarie di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non erano di proprietà dell'Enel S.p.A.;

Visti gli aggiornamenti alla citata nota del 24 novembre 2004 di cui alla nota ministeriale del 6 dicembre 2004 e alle lettere degli uffici dell'Autorità del 7 dicembre e del 17 dicembre 2004;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004, concernente la dichiarazione di compatibilità con il Trattato dell'aiuto di Stato oggetto della notifica n. 490/2000, relativo ai costi non recuperabili del mercato elettrico, ed in particolare i punti 3.7 e 3.8;

Considerato che, che per la determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 2, della legge n. 83/03, si applicano le modalità di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e all'art. 3 del decreto 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge n. 83/03;

Considerato che, per la determinazione delle partite economiche in parola, si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esprimendo al riguardo, con nota del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito alla procedura di determinazione e di calcolo, successivamente confermate con note del 29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004;

Considerato che alcune delle imprese interessate dalla quantificazione dei costi di generazione non recuperabili oggetto dell'analisi degli uffici dell'Autorità del 24 novembre 2004 hanno avanzato richiesta di approfondimenti ed hanno esercitato il diritto di accesso agli atti utilizzati per la quantificazione in parola;

Considerato, inoltre, che non risultano ancora completate le analisi e le quantificazioni dei costi di generazione non recuperabili per alcune delle imprese produttrici-distributrici i cui impianti, che alla data del 19 febbraio 1997 non appartenevano all'Enel S.p.A., a causa del ritardo nell'invio delle informazioni utili ai fini delle quantificazioni di cui sopra;

Ritenuto opportuno, anche per rispettare gli impegni assunti presso la Commissione europea, procedere alla determinazione dei costi non recuperabili degli impianti di produzione per Aem Torino S.p.A., in quanto impresa produttrice-distributrice per la quale risulta attualmente completata con esito positivo l'analisi, ferma restando la possibilità di adottare un successivo provvedimento per analoga determinazione a

favore di altre imprese produttrici-distributrici per le quali, alla fine delle verifiche in corso, si dovessero riconoscere costi non recuperati positivi;

Considerato che le disposizioni relative alla determinazione degli oneri non recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a positiva analisi di conformità da parte della Commissione europea, nell'ambito della procedura da attuare a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 25/03 coordinato con la legge n. 83/03, gli oneri generali del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, risultanti dai costi di generazione elettrica non recuperabili in seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE per la società Aem Torino S.p.A.

Art. 2.

Costi di generazione elettrica non recuperabili

1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale ministeriale 26 gennaio 2000 e successive modificazioni, relativi ai costi di generazione non recuperabili, riferito alla società Aem Torino S.p.A. è pari a euro 16.338.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato in tabella.

Oneri relativi ai costi di generazione non recuperabili					
	2000	2001	2002	2003	Totale periodo
	Milioni di euro				
Aem Torino SpA	1,675	4,829	5,273	4,560	16,338

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il Ministro delle attività produttive provvede a comunicare il presente decreto alla Commissione europea, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia alla data della decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 10 marzo 2005

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A02696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2005.

Proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte, e dei termini di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto, in particolare, l'art. 10, commi 20 e 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, recante «Proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità

di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte e dei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera»;

Vista la procedura n. NN 41/04 aperta dalla Commissione dell'Unione europea, nei confronti dell'Italia, con nota AGR 16737 del 28 giugno 2004 nonchè le ulteriori osservazioni di cui alla nota AGR32647 del 22 dicembre 2004;

Considerata la necessità di porre in essere le misure idonee ad evitare la conclusione negativa della procedura NN 41/04 e, pertanto, di integrare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119»;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa nelle sedute del 25 novembre 2004 e 3 febbraio 2005;

ADOTTA
il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono determinare le proprie linee di indirizzo per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, previsto all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Il termine entro cui i produttori possono presentare la richiesta di adesione al programma di abbandono totale della produzione lattiera, previsto all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20 della legge 30 maggio 2003, n. 119», è prorogato al 1° giugno 2005.

3. Le linee di indirizzo che le regioni devono emanare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», devono essere conformi all'allegato al presente decreto.

4. Le linee di indirizzo redatte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, devono prevedere la clausola sospensiva, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, secondo la quale l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Unione europea.

5. Le linee di indirizzo già approvate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere sospese e modificate al fine di renderle compatibili in base alla vigente normativa comunitaria pertanto la presentazione delle domande di adesione al Piano di riconversione di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 recante «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», è sospesa in attesa dell'esito della procedura NN 41/04.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono, ove la procedura per l'acquisizione del pronunciamento della Commissione dell'Unione europea lo rendesse necessario, essere modificati con provvedimento a firma del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 233

ALLEGATO 1

CRITERI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DA LATTE DI CUI ALL'ART. 10, COMMI 20 E 21 DELLA LEGGE N. 119/2003

Le linee di indirizzo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono emanare in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004 «Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119», devono contenere i seguenti elementi:

1. Aderenza agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28/2 del 1° febbraio 2000;

2. Aderenza ai piani di sviluppo rurale 2000-2006 ed ai Piani operativi regionali 2000-2006;

3. Clausola sospensiva ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Inoltre esse devono contenere le seguenti informazioni:

Scopo e finalità: Il regime di aiuti previsto per la riconversione aziendale, intende favorire la prosecuzione dell'attività agricola e zootecnica delle aziende che hanno aderito al piano di abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino.

Beneficiari: Le imprese zootecniche da latte che abbiano aderito al programma di abbandono ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2004 «Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119».

Condizioni di ammissibilità: in base a quanto previsto da ogni regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dal proprio PSR o POR in merito ai criteri di redditività aziendale ed al rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed alle previsioni relative agli sbocchi di mercato.

Tipologie di intervento: in base a quanto previsto da ogni regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR o POR.

Entità dell'aiuto: La regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, per ciascun piano presentato, valuta l'aderenza alle proprie linee di indirizzo e al proprio Piano di sviluppo rurale o al Piano operativo regionale e determina l'importo erogabile che non può essere superiore a quanto previsto negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di seguito riportati:

Zone non svantaggiate - 40%;

Zone svantaggiate - 50%;

Investimenti da parte di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone non svantaggiate - 45%;

Investimenti da parte di giovani agricoltori, entro i cinque anni dall'insediamento, in zone svantaggiate - 55%.

Il contributo massimo non potrà in ogni caso superare l'importo erogato con il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003.

Durata prevista dell'aiuto: Il programma di abbandono viene riattivato, con le disponibilità finanziarie provenienti dalle riassegnazioni delle quote di cui al programma di abbandono attuato in applicazione dell'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003 o da eventuali rifinanziamenti del programma, sulla base della graduatoria nazionale che resta aperta fino al completo soddisfacimento delle richieste.

Istruttoria delle domande: In base a quanto stabilito nelle linee di indirizzo delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano

Valutazione dei Piani aziendali: Nella valutazione dei Piani aziendali presentati vengono presi in considerazione almeno i seguenti fattori:

a) sviluppo delle razze autoctone;

b) marchi di qualità;

c) sistemi di tracciabilità.

Controlli: Sono effettuati dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano per la verifica della realizzazione dei Piani di riconversione finanziati e dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per ciò che concerne i pagamenti. I suddetti soggetti provvederanno anche al controllo del rispetto dei massimali di aiuto ammissibili con particolare riferimento al cumulo degli aiuti che non sarà superiore alla percentuale massima di aiuto ammissibile sopraindicata. Il rispetto delle percentuali di aiuto sarà verificato mediante l'utilizzo delle banche dati regionali.

Spese ammissibili: Le spese ammissibili sono quelle previste dalle regioni o province di Trento e Bolzano nel rispetto del proprio PSR o POR purchè compatibili con quanto specificato dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in particolare:

La costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

Le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopraindicate;

Acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

L'acquisto di animali: in tal caso possono beneficiare degli aiuti soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti.

05A02707

DECRETO 7 marzo 2005.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
007301	Avena	Primula	CECOP Srl	**PRO.SE.ME. e Fondazione Morando Bolognini**
008340	Avena	Bionda	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	**Compagnia Generale Servizi srl e Fondazione Morando Bolognini**
001245	Frumento tenero	Pitoma	Miatello Sementi snc	**Sumeran Handels srl**
001278	Frumento tenero	Valle d'oro	Miatello Sementi snc	**Sumeran Handels srl**
007233	Frumento duro	Fiore	Gea Sementi Srl	**Euromalto Srl**
008358	Frumento duro	Ghibli	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	**Agroservice S.p.A. e Fondazione Morando Bolognini**
008356	Frumento duro	Sorriso	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	**Agroservice S.p.A. e Fondazione Morando Bolognini**
007248	Orzo distico	Aiace	CECOP Srl	**PRO.SE.ME. e Fondazione Morando Bolognini**
003628	Orzo distico	Orchidea	Gea Sementi Srl	**Euromalto Srl**
008919	Orzo distico	Alce	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Fondazione Morando Bolognini	**Fondazione Morando Bolognini e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.**
007250	Orzo polistico	Ponente	CECOP Srl	**PRO.SE.ME. e Fondazione Morando Bolognini**
008398	Orzo polistico	Vega	Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura	**Compagnia Generale Servizi srl e Fondazione Morando Bolognini**
001425	Mais	Bionica	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
001430	Mais	Bomber	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
002055	Mais	Cometa	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
001462	Mais	Commandos	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
001469	Mais	Country	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
002457	Mais	Farmer	Miatello Sementi snc e Corn States Int.	**Sumeran Handels srl e Corn States Int.**
001574	Mais	Giordana	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
001677	Mais	Molar	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**
001816	Mais	Spazio	Miatello Sementi snc e Trisler Seeds Farm Inc.	**Sumeran Handels srl e Trisler Seeds Farm Inc.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02698

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 marzo 2005.

Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, così come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002 n. 39, che ha istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);

Considerato che il comma 8, del citato art. 9-*quinquies*, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - COBAT in data 29 novembre 2004 ha deliberato una modifica del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della capacità delle batterie utilizzate nelle autovetture;

Vista la relazione tecnica fornita dal Consorzio obbligatorio delle batterie esausta e dei rifiuti piombosi - COBAT allegata al presente decreto *sub*-b);

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1° luglio 2005, secondo lo schema allegato *sub* a) che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità minore o uguale a 20 Ah;

b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;

c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 95 Ah;

d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al COBAT dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonché dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 10,26% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al COBAT.

Art. 3.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del COBAT.

Art. 4.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi COBAT ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal COBAT, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sarà perseguito a termine di legge.

3. Chiunque, pur avendo denunciato al COBAT l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito a termine di legge.

Art. 5.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del COBAT così come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1° luglio 2005, nella misura del 43% dei costi annui prevedibili, pari a 13.679 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO *A*

Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo esauste

Premessa

La capacità espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1.

1. Batterie d'avviamento e Monoblocchi industriali (tipologie a, b e c previste all'articolo 1, comma 2)

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria)
$C \leq 20$ Ah	0,18	0,20
$20 < C \leq 95$ Ah	0,72	0,80
> 95 Ah	1,44	1,60

2. Elementi sciolti di Batterie industriali di qualsiasi capacità (tipologia d prevista all'articolo 1, comma 2)

Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacità (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts.

La formula di calcolo è la seguente:

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro)
Qualsiasi capacità	0,0027 * C * V/2	0,0030 * C * V/2

ALLEGATO *B*

Relazione Tecnica

La richiesta di modifica di sovrapprezzo è motivata da un aumento della capacità delle batterie utilizzate per le autovetture e dalla conseguente non corrispondenza degli attuali gruppi di sovrapprezzo con i relativi segmenti di applicazione (moto, auto, camion/trattori).
La modifica prevede pertanto una variazione dell'attuale classe di sovrapprezzo 20-70 Ah in una nuova classe 20-95 Ah; nonché un arrotondamento degli importi unitari, conseguente alla conversione degli importi da lire a euro. Le variazioni portano ad una diminuzione del sovrapprezzo gravante sugli utilizzatori di batterie al piombo.
Gli importi unitari sono sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Consorzio, come si evince dal Bilancio Preventivo 2005, approvato dall'Assemblea dei soci in data 29 novembre 2004.
Tale Bilancio prevede una raccolta effettuata dal Cobat pari a 192.000 tonnellate ed una quotazione del piombo al London Metal Exchange pari a 650,00 Euro/tonnellata.
Si riporta in forma sintetica il conto economico del Bilancio Preventivo 2005:

	Migliaia di Euro	*Euro / tonnellata batterie*
Ricavi da Cessione Batterie Piombo Esauste	17.856	93,00
Proventi da Sovrapprezzo	13.679	71,24
Servizi alle Imprese	352	1,83
Proventi Finanziari	322	1,68
Altri proventi minori	20	0,10
TOTALE PROVENTI	**32.229**	**167,86**

Raccolta Batterie Piombo Esauste	26.400	137,50
Costi fissi	2.406	12,53
Costi governabili (comunicazione, promozione, sviluppo, ricerca)	2.175	11,33
Ammortamenti e Accantonamenti	371	1,93
Servizi alle Imprese	267	1,39
Imposte	92	0,48
TOTALE COSTI	**31.711**	**165,16**
AVANZO DI GESTIONE	**518**	**2,70**

05A02695

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2005.

Elenco, per l'anno 2004, dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 1626/Ric. del 30 novembre 2004 con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Verificata la documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2004, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il primo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2004, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 40.835.745,02 di cui € 425.266,23 nella forma del contributo nella spesa e € 40.410.478,79 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 28 febbraio 2005

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1: PMI - AREE DEPRESSE - SOGGETTI BENEFICIARI

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.94	RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	Contratto 1	00243020658 SALERNO Salerno		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.191	LAPROTEC P.S.C.AR.L.	Contratto 1	05764321005 GUIDONIA MONTECELIO Roma		€ 30.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.253	VA.CO.PI.CA. S.R.L.	Contratto 1	01561430768 POTENZA Potenza		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.405	WEST SYSTEMS S.R.L.	Contratto 1	01071300501 PONTEDERA Pisa		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.430	TRAMET S.R.L.	Contratto 1	00357920511 PIEVE SANTO STEFANO Arezzo		€ 175.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.473	L.R. COSTRUZIONI S.R.L.	Contratto 1	01318820766 POTENZA Potenza		€ 125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.530	PLAN 1 HEALTH SRL	Contratto 1	01677460303 AMARO Udine		€ 60.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.539	RUBINETTERIE RITMONIO S.R.L.	Contratto 1	01495130021 VARALLO Vercelli		€ 15.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.602	SMALTOS S.P.A.	Contratto 1	00143970515 PIEVE SANTO STEFANO Arezzo		€ 125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.639	IMESA S.P.A.	Contratto 1	00246480263 CESSALTO Treviso		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.712	GPS STANDARD	Contratto 2	00473450070 ARNAD Aosta		€ 195.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.759	E.M.P. MOULDING	Contratto 1	08074900013 TORINO Torino		€ 17.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.770	GESTIONE TERZIARIO AVANZATO S.R.L.	Contratto 1	04766621215 BRUSCIANO Napoli		€ 140.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.827	TARABORRELLI VINCENZO E TOMMASO SNC	Contratto 1	00101140697 GUARDIAGRELE Chieti		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.827	POLESINE SERVIZI S.P.A.	Contratto 1	01063770299 ROVIGO Rovigo		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.849	TAB S.R.L.	Contratto 1	01465470761 POTENZA Potenza		€ 55.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.858	PLASTIFORM S.R.L.	Contratto 1	01030580292 FIESSO UMBERTIANO Rovigo		€ 170.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.889	D.H.E. S.R.L.	Contratto 1	03103850263 FOLLINA Treviso		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.974	TELEFONO ROSSO S.R.L.	Contratto 1	06554920634 NAPOLI Napoli		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.00.994	AZIENDA AGRARIA ROSSI SIMONE	Contratto 1	02517330540 CITTA' DI CASTELLO Perugia		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.21	L.G.S. LABORATORIO DI GENETICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Contratto 1	00786010199 CREMONA Cremona		€ 120.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.30	SERVIZI VALLE D`AOSTA	Contratto 2	00621550078 AOSTA Aosta		€ 170.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.30	CO.GE.PRO. S.R.L.	Contratto 1	02253920280 ESTE Padova		€ 204.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.68	PROFIND	Contratto 1	05625380638 NAPOLI Napoli		€ 52.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.84	TOSI DI TOSI A. E MATTEONI S. & C SNC	Contratto 1	00875120503 LARI Pisa		€ 65.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.115	CO.VAL.TUR (CONSORZIO VALORIZZAZIONE TURISTICA)	Contratto 1	01211970767 POTENZA Potenza		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.202	MONDIAL MARMI S.R.L.	Contratto 1	00151000544 PERUGIA Perugia		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.209	ARTIGIANCREDITO PRATESE SOC. COOP. A.R.L	Contratto 1	01747370979 PRATO Prato		€ 15.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.217	APO SALERNO TRASFORMAZIONE S.R.L.	Contratto 1	03933450656 BATTIPAGLIA Salerno		€ 120.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.244	S.T.A.B. MECCANICA SRL	Contratto 1	00676461205 CALDERARA DI RENO Bologna		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.244	DEF DI R. DONI S.P.A.	Contratto 1	00925490369 FIORANO MODENESE Modena		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.256	ACHERUNTIAGLASS SRL	Contratto 1	01415050762 ACERENZA Potenza		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.256	A.D.L. AUTOMEZZI DA LAVORO S.R.L.	Contratto 1	01514460763 POTENZA Potenza		€ 90.000,00

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.291	MAGNABOSCO SRL	Contratto 1	02371910247 ZUGLIANO Vicenza		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.342	COMED S.R.L.	Contratto 1	01484680275 MIRANO Venezia		€ 205.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.350	DV2 TECHNOLOGY S.R.L.	Contratto 1	01436730764 VENOSA Potenza		€ 15.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.397	ELLETIESSE PICCOLA SOCIETÀ COOP. A.R.L.	Contratto 1	01253120768 TITO Potenza		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.432	FANTON S.P.A.	Contratto 1	02353470285 CONSELVE Padova		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.432	RIGONI DI ASIAGO S.P.A.	Contratto 1	02648130249 ASIAGO Vicenza		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.436	STEP SRL	Assunzione 4	06016121003 ROMA Roma	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.444	AZIENDA AGRICOLA BALLIANA MARIO E ROBERTO - SOCIETA` SEMPLICE	Contratto 1	00583880950 ARBOREA Oristano		€ 35.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.464	FRIEL SRL	Contratto 1	02112550302 RIVIGNANO Udine		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.464	HOTEL REAL FINI SRL	Contratto 1	02650150366 MODENA Modena		€ 203.250,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.530	LACARLA SRL	Assunzione 4	02270611201 BOLOGNA Bologna	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.530	SPIGHE D`ASTURA	Contratto 1	01983820596 LATINA Latina		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.545	FAST INFORMATICA SRL	Contratto 1	06756230634 NAPOLI Napoli		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.558	SISTEMA AMBIENTE S.R.L.	Contratto 1	02265900544 PERUGIA Perugia		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.558	QUADRA MEDICAL S.R.L.	Assunzione 1	02434080244 ROMANO D'EZZELINO Vicenza	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.561	MICROIND S.P.A.	Assunzione 4	02106091206 BOLOGNA Bologna	€ 20.000,00	€ 80.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.573	BI-TECH S.R.L.	Contratto 2	12996990151 MONZA Milano		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.573	BERSELLI GIULIANO S.R.L.	Contratto 2	02090460367 SESTOLA Modena		€ 145.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.573	POWER CONTROL SYSTEMS S.P.A.	Contratto 1	00764900262 SAN VENDEMIANO Treviso		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.608	GRAFICHE ILCA SRL	Contratto 1	00286390505 SANTA CROCE SULL'ARNO Pisa		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.608	METALLURGICA SIDERFORGE S.R.L.	Contratto 1	01282030244 COGOLLO DEL CENGIO Vicenza		€ 196.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.620	C.L.M. S.R.L.	Contratto 1	01151140264 FONTANELLE Treviso		€ 206.250,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.663	MARINE & INDUSTRIAL SERVICE	Contratto 1	07301110636 NAPOLI Napoli		€ 70.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.663	C.M.T. POLISPECIALISTICA S.R.L.	Contratto 1	07048010636 NAPOLI Napoli		€ 60.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.710	CONSORZIO SINTESI	Contratto 1	11484230153 MODUGNO Bari		€ 25.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.730	MECATRON AUTOMAZIONE SRL	Contratto 1	00749470670 COLONNELLA Teramo		€ 110.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.733	O.T. GROUP S.P.A.	Contratto 1	01905050355 REGGIO NELL'EMILIA Reggio Emilia		€ 206.582,75
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.741	QUADRA MEDICAL S.R.L.	Assunzione 1	02434080244 ROMANO D'EZZELINO Vicenza	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.761	ELECTRONIC SYSTEMS SPA	Contratto 1	01409930037 MOMO Novara		€ 195.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.780	DARMATEC SRL	Assunzione 4	01981641200 BOLOGNA Bologna	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.788	ZETA CONSULTING	Contratto 1	02266970603 FROSINONE Frosinone		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.795	ELETTROTECNICA ROLD SRL	Contratto 4	04924270152 NERVIANO Milano		€ 176.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.808	GECOM SRL	Contratto 1	00952050730 TARANTO Taranto		€ 70.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.808	C.M.A. SRL	Contratto 1	01246340549 SAN GIUSTINO Perugia		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.824	IMPEX TECNICHE LINEARI SRL	Contratto 2	01590810543 TORGIANO Perugia		€ 175.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.871	TRASCAR S.P.A.	Contratto 3	02864900366 BOMPORTO Modena		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.882	GENIUS INFORMATION TECHNOLOGY DI VILLANI FAUSTO	Contratto 1	01327630768 POTENZA Potenza		€ 15.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.902	TELCOMA SRL	Contratto 1	00809520265 CONEGLIANO Treviso		€ 206.550,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.936	PLAST MEC P.V.C. S.P.A.	Contratto 1	02299140240 BARBARANO VICENTINO Vicenza		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.945	S.T.A.B.	Contratto 1	00577751209 CALDERARA DI RENO Bologna		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.951	INTERPAN S.P.A.	Contratto 1	00099910556 TERNI Terni		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.967	CO.M.E.T.A. DI ANSELMI ENZO E C. S.N.C.	Assunzione 4	03763730482 TAVARNELLE VAL DI PESA Firenze	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.981	ESSETRE S.P.A.	Contratto 1	02025470242 THIENE Vicenza		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.01.992	LA.RE.TER. LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE S.P.A.	Contratto 1	01079200299 FIESSO UMBERTIANO Rovigo		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.8	DATA ITC SRL	Contratto 1	02302606600 FROSINONE Frosinone		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.14	DOTT. DINO PALADIN	Assunzione 2	01032420281 PADOVA Padova	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.39	H.T.S. ELETTROMECCANICA S.R.L.	Contratto 1	01722120605 ANAGNI Frosinone		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.39	HSH SNC	Contratto 1	00430170779 MATERA Matera		€ 192.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.45	S.A.S. STAMPERIA OLONIA DI MAURO MIELE & C.	Contratto 1	00216960120 GORLA MINORE Varese		€ 206.582,76

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.59	CONFOR AGE	Contratto 1	02204980789 RENDE Cosenza		€ 187.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.59	NOVOFIL S.R.L.	Contratto 1	01666380645 MANOCALZATI Avellino		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.70	MAWEB INFORMATICA DI SUMMA EMANUELA & C. S.N.C.	Contratto 1	01460790767 VENOSA Potenza		€ 65.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.75	GRAF SRL	Contratto 2	02224770368 NONANTOLA Modena		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.76	HAKTIVAL SRL	Contratto 1	01029730296 BADIA POLESINE Rovigo		€ 205.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.86	KENAF SRL	Assunzione 1	01136310438 SAN SEVERINO MARCHE Macerata	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.102	DITTA TREROTOLA CARLO	Contratto 1	00450010764 POTENZA Potenza		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.106	DAL MASCHIO	Contratto 1	01748700273 SALZANO Venezia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.123	TECNOART S.R.L	Assunzione 4	02184181200 BOLOGNA Bologna	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.133	RAIT 88 S.R.L.	Contratto 1	02099701001 ROMA Roma		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.149	EDIL BETON PERUGIA SPA	Contratto 1	02614420541 MAGIONE Perugia		€ 206.582,50
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.149	SOFTMATIC S.R.L.	Assunzione 2	03755490269 NERVESA DELLA BATTAGLIA Treviso	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.180	DOMOLOGY SRL	Contratto 1	02252611203 BOLOGNA Bologna		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.180	EURODATA DI DANIELA E PAOLA IUORIO S.N.C.	Assunzione 1	03271430658 SALERNO Salerno	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.200	MICROMEC SRL	Contratto 1	01571360518 SANSEPOLCRO Arezzo		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.201	ASIU S.P.A.	Contratto 1	01261000499 PIOMBINO Livorno		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.211	CARCHIO ANNA & C. S.N.C.	Contratto 1	01141950764 POTENZA Potenza		€ 200.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.217	TECNOZOO S.N.C. DI VANZETTO G. & C.	Contratto 1	01872980287 PIOMBINO DESE Padova		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.227	VISTRA	Contratto 1	02159000302 TOLMEZZO Udine		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.227	BIOBIT S.R.L.	Contratto 1	01021670623 BENEVENTO Benevento		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.233	SEAS	Contratto 1	01163650540 UMBERTIDE Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.247	ALFA PROGETTI S.R.L.	Contratto 2	02052330368 SPILAMBERTO Modena		€ 197.250,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.279	ES SRL PROGETTI E SISTEMI	Contratto 1	06295370636 NAPOLI Napoli		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.290	IMPRESERVICE S.R.L.	Contratto 1	01362680769 PIGNOLA Potenza		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.295	QUADRA MEDICAL S.R.L.	Contratto 1	02434080244 ROMANO D'EZZELINO Vicenza		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.310	ELMETEC S.R.L. UNIPERSONALE	Contratto 1	02544660547 SPELLO Perugia		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.311	ALMA S.R.L.	Contratto 1	02557780547 CORCIANO Perugia		€ 90.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.325	S.T.B. SRL	Contratto 1	00159690361 MODENA Modena		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.341	LOMBARDA FILTRI S.R.L.	Contratto 1	00801390964 LENTATE SUL SEVESO Milano		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.352	PELLETTIERI S.P.A.	Contratto 1	01195420763 TITO Potenza		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.372	LABORATORIO DI ANALISI TOLEDO	Contratto 1	01885520633 NAPOLI Napoli		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.384	MICROVIEW	Contratto 2	07221180636 NAPOLI Napoli		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.404	LEGATORIA UMBRA S.N.C. DI PICCHIETTI STEFANO E C.	Contratto 1	01793720549 BASTIA UMBRA Perugia		€ 126.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.436	ISTITUTO DI VIGILANZA CITTÀ DI APRILIA SRL	Contratto 1	00330990599 APRILIA Latina		€ 206.500,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.450	AIR ASSEMBLY S.A.S.	Contratto 1	01837210549 FOLIGNO Perugia		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.451	TRA.SE.VAR	Contratto 1	00252540554 TERNI Terni		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.497	RAPANELLI FIORAVANTE SPA	Contratto 1	00164090540 FOLIGNO Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.514	GRAZIA SNC	Assunzione 4	01995061205 BOLOGNA Bologna	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.529	TECNO SAFETY COUTURE SRL	Contratto 1	02494840545 PERUGIA Perugia		€ 125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.544	ELETTROMECCANICA VIOTTO S.R.L.	Contratto 1	00168990273 SAN DONA' DI PIAVE Venezia		€ 205.050,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.560	TQS	Contratto 1	02732620543 PERUGIA Perugia		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.576	ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SPA	Contratto 1	01844830545 TODI Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.592	MOCERINO CARMINE & C. SAS	Contratto 1	01241741212 SOMMA VESUVIANA Napoli		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.592	C.L.M. S.R.L.	Contratto 1	00638560607 FROSINONE Frosinone		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.634	VALBONA S.P.A.	Contratto 1	00220230288 LOZZO ATESTINO Padova		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.634	CAVA PARKING 1 SRL	Contratto 1	03831200658 CAVA DE' TIRRENI Salerno		€ 105.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.654	NUOVA BIPLAST	Contratto 1	03835950480 BARBERINO DI MUGELLO Firenze		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.686	KEMON SPA	Contratto 1	00237580543 SAN GIUSTINO Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.748	OFF. BOCEDI S.R.L.	Contratto 1	01625490352 VIANO Reggio Emilia		€ 177.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.779	METALSIFA	Contratto 1	00132820713 LUCERA Foggia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.779	EVCO SRL	Contratto 1	00769310251 SEDICO Belluno		€ 206.582,76

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.791	MICLAUSIG EZIO AUTOTRASPORTI	Contratto 1	00361790314 SAVOGNA D'ISONZO Gorizia		€ 90.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.791	O.R.T. OFFICINE -RETTIFICHE-TORNITURA DI DI GIUSTO GIULIANO & C. S.N.C.	Contratto 1	00185120300 BAGNARIA ARSA Udine		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.795	DISTILLERIA VARNELLI S.P.A.	Contratto 1	00093050433 PIEVEBOVIGLIANA Macerata		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.795	GEB S.R.L.	Contratto 1	02284990211 BOLZANO * BOZEN Bolzano		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.795	SAGETER ENERGIA	Contratto 1	02130930171 ROVATO Brescia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.811	M.B. LAVORAZIONI MECCANICHE S.N.C. DI MOLON GIORDANO E BALDISSEROTTO GIANPIETRO	Contratto 1	01734290248 BROGLIANO Vicenza		€ 205.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.826	ILAS ALVEOLATER SRL	Contratto 1	02197560713 LUCERA Foggia		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.838	I.C.A. - ITALIANA COSTRUZIONI ANTISISMICHE S.R.L.	Contratto 1	01331830768 RIONERO IN VULTURE Potenza		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.853	O.ME.P.S. SRL	Contratto 1	03598710659 BATTIPAGLIA Salerno		€ 185.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.857	NIKEZADIT SOLUZIONI SRL	Contratto 1	03402510238 LEGNAGO Verona		€ 204.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.873	FONDERIA CARLO GELLI & F. S.R.L.	Contratto 1	01179490535 MASSA MARITTIMA Grosseto		€ 155.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.873	SITAL KLIMA INDUSTRIES SRL	Contratto 1	02857590273 MOGLIANO VENETO Treviso		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.889	HT SRL	Contratto 1	02024380368 FANANO Modena		€ 142.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.905	SIGEST	Assunzione 2	02734140540 PERUGIA Perugia	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.936	NUOVO MOLINO DI ASSISI S.R.L.	Contratto 1	00493870547 BASTIA UMBRA Perugia		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.951	SIC S.R.L.	Contratto 1	03074850235 ZIMELLA Verona		€ 205.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.952	F.O.M.A.P.	Contratto 1	01614450540 ASSISI Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.952	NU.M.I.D.I.A. SRL	Contratto 2	05602121005 ROMA Roma		€ 199.100,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.982	BIOANALISI CENTROSUD S.N.C.	Contratto 1	01866950924 CAGLIARI Cagliari		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.998	BARGAM SPA	Assunzione 1	01463360436 CINGOLI Macerata	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.02.999	BARILLI ASSOCIATI SAS	Assunzione 2	01235310354 REGGIO NELL'EMILIA Reggio Emilia	€ 9.670,86	€ 38.683,46
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.10	C.R.T. CENTRO RADIOLOGIA TERRITORIALE S.R.L.	Contratto 1	04747640631 NAPOLI Napoli		€ 155.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.14	SWISSOFT SRL	Contratto 1	03823540285 ESTE Padova		€ 205.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.41	BIOECO S.R.L.	Contratto 1	01216900769 POTENZA Potenza		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.57	INFOSYSTEM S.R.L.	Contratto 1	01868400738 TARANTO Taranto		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.61	PROENG	Assunzione 2	02627850544 ASSISI Perugia	€ 9.670,86	€ 38.683,46
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A RESPONSABILITA` LIMITATA	Assunzione 4	01238720898 SIRACUSA Siracusa	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.88	PASTIFICIO GAROFALO SPA	Contratto 1	03575661214 GRAGNANO Napoli		€ 125.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.93	NUOVA SATT S.R.L.	Contratto 1	03421460274 SANTO STINO DI LIVENZA Venezia		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.93	MEDFISH SPA	Contratto 1	01556930590 GAETA Latina		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.104	LA.MER SRL	Contratto 1	02686970654 BELLIZZI Salerno		€ 65.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.104	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DELLE PROVINCIE DINOVARA E DEL VERBANO CUSIO-OSSOLA	Contratto 1	00533440038 NOVARA Novara		€ 40.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.107	RIMECO ITALIA SRL	Contratto 1	00377870423 JESI Ancona		€ 65.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.120	APPS4BIZ EUROPE S.R.L.	Contratto 1	03388990271 SAN DONA' DI PIAVE Venezia		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.124	VAL DI MAGGIO A. CAPRAI	Contratto 1	01248500546 MONTEFALCO Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.139	CIS	Contratto 1	10384770151 MILANO Milano		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.171	TAN	Assunzione 1	01054580111 FOLLO La Spezia	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.198	HPH CONSULTING S.R.L.	Contratto 1	00865160675 ANCARANO Teramo		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.214	R. & S. S.R.L.	Contratto 1	01662690369 MODENA Modena		€ 203.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.214	SINERGYE S.R.L.	Contratto 1	02107510592 LATINA Latina		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.232	GIACINTO CALLIPO CONSERVE ALIMENTARI	Contratto 1	01246730798 PIZZO Vibo Valentia		€ 157.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.234	SO.CHI.MED. SRL	Assunzione 1	01408990818 MARSALA Trapani	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.245	PROSER SRL	Contratto 1	00856320767 POTENZA Potenza		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.245	FUSTIL SRL	Contratto 1	00956380760 TITO Potenza		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.261	F.GURIAN SRL	Contratto 1	00664290327 TRIESTE Trieste		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.261	OMGA SPA	Contratto 2	01021100365 SOLIERA Modena		€ 200.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.264	PLAN 1 HEALTH SRL	Contratto 1	01677460303 AMARO Udine		€ 110.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.276	C.M.T. CENTRO MEDICINA TERRITORIALE S.P.A.	Contratto 1	03647830631 NAPOLI Napoli		€ 155.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.279	BIOFUTURA	Contratto 1	02831660275 PORTOGRUARO Venezia		€ 200.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.279	I.T. GENERAL CONSULTING S.R.L.	Contratto 1	03307230288 PADOVA Padova		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.279	AB ANALITICA SRL	Assunzione 2	02375470289 PADOVA Padova	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.296	OMNIBUS PSCRL	Contratto 1	01677550699 CHIETI Chieti		€ 190.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.296	AIRTECH SRL	Contratto 1	02061640419 LORETO Ancona		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.312	CON.SE.P	Assunzione 1	97332660584 ROMA Roma	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.326	CRB SOFTWARE DIVISION S.R.L.	Contratto 1	04237961216 CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.328	WAYOUT SRL	Contratto 2	02448830360 CARPI Modena		€ 110.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.339	STARMATIK S.R.L.	Contratto 1	03233720261 NERVESA DELLA BATTAGLIA Treviso		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.339	SER.PONT. S.A.S. DI AVRAM STEFAN & C.	Contratto 1	02116660594 LATINA Latina		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.357	IASELAB S.R.L.	Contratto 1	01611780386 FERRARA Ferrara		€ 5.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.373	IAM S.P.A. (STABILIMENTO)	Contratto 1	01379950809 REGGIO DI CALABRIA Reggio Calabria		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.433	FILAB SRL	Contratto 1	03477870657 BELLIZZI Salerno		€ 70.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.453	SYNTEC SRL	Contratto 1	00971450523 TORRITA DI SIENA Siena		€ 175.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.469	DAS DIGITAL AND ANALOG SYSTEM S.R.L.	Contratto 2	01131011007 PALOMBARA SABINA Roma		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.482	ELBOR S.R.L.	Contratto 1	01828680643 MONTEFREDANE Avellino		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.484	TD GROUP SUD S.R.L.	Contratto 1	03486150877 GIARRE Catania		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.527	ESSELIBRI SPA	Contratto 1	05701350638 NAPOLI Napoli		€ 105.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.547	OT PROFESSIONAL SERVICES SRL	Assunzione 4	02050130356 REGGIO NELL'EMILIA Reggio Emilia	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.558	LABORATORIO MATERANO DI ANALISI SRL	Contratto 1	00338870777 MATERA Matera		€ 190.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.574	OT PROFESSIONAL SERVICES SRL	Contratto 3	02050130356 REGGIO NELL'EMILIA Reggio Emilia		€ 206.582,50
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.592	SERIN SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.	Contratto 1	01937950796 CATANZARO Catanzaro		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.594	GIOVANNI BOSCA TOSTI I.V.I. S.P.A.	Contratto 1	09985340158 MILANO Milano		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.623	RADIT S.R.L.	Contratto 1	02386930263 TREVISO Treviso		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.625	BPR SRL	Assunzione 3	02238370809 PALMI Reggio Calabria	€ 15.493,70	€ 61.974,82
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.638	O.ME.R. S.P.A.	Contratto 1	00736640277 MIRANO Venezia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.748	CONSORZIO AQUARNO S.P.A.	Contratto 1	00857500508 SANTA CROCE SULL'ARNO Pisa		€ 45.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.778	SOFT HOUSE	Contratto 1	07979201006 ROMA Roma		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.782	EDILCEMENTO	Contratto 1	02021410549 GUBBIO Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.782	BRITISH INSTITUTES DI CEDRONE F.	Assunzione 2	00572300556 TERNI Terni	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.798	CARIBEL PROGRAMMAZIONE S.R.L.	Contratto 1	00659530505 PISA Pisa		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.845	F.B.B. AVIO COSTRUZIONI AERONAUTICHE S.R.L.	Contratto 1	02793210549 ASSISI Perugia		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.872	ODEL S.R.L.	Contratto 1	04310701216 POZZUOLI Napoli		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.888	IN PIU' NAUTICA	Contratto 1	06604191004 ROMA Roma		€ 50.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.904	IPES SRL	Contratto 1	03010520751 LECCE Lecce		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.920	FERRARI FARM	Contratto 1	00961470572 PETRELLA SALTO Rieti		€ 96.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.03.950	IQ SRL	Contratto 1	04007430962 MILANO Milano		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.122	ACSE SRL	Contratto 1	00822380960 CARATE BRIANZA Milano		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.123	SIMA IMPIANTI S.R.L.	Contratto 1	03235400268 PREGANZIOL Treviso		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.232	PADE DI DE MOLINER E C SAS	Contratto 2	00227770138 CABIATE Como		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.268	PRODUZIONI TECNOLOGICHE DI ANGELO SOLDANI & C. SAS	Contratto 1	03715730655 SALERNO Salerno		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.326	TOSCANA ECO FANGHI	Contratto 1	00965030505 PISA Pisa		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.419	O.M.I.P. S.N.C. DI DALLE MACCHIE A. & PAOLUCCI F.	Contratto 1	01082260512 STIA Arezzo		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.420	FONTE ITALA SRL	Contratto 1	00085190767 ATELLA Potenza		€ 130.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.424	NU.M.I.D.I.A. SRL	Assunzione 2	05602121005 ROMA Roma	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.424	TECNOAIR	Contratto 1	01421290428 PERGOLA Pesaro - Urbino		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.440	PISELLI CAVE S.R.L.	Contratto 1	00163110547 PERUGIA Perugia		€ 206.582,75
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.466	OMCCA S.N.C. DI VERGANI	Contratto 2	00821440963 SEREGNO Milano		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.498	DIGIMAT SRL	Contratto 1	01053520779 MATERA Matera		€ 190.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.502	DEGS S.R.L.	Contratto 2	01800930446 ASCOLI PICENO Ascoli Piceno		€ 206.500,00

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.561	R & S RICERCA E SVILUPPO	Assunzione 2	04775801212 NAPOLI Napoli	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.576	AVANTECH	Contratto 1	03586820650 ANGRI Salerno		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.581	DELLA CIANA SRL	Assunzione 2	02063270546 PERUGIA Perugia	€ 9.670,86	€ 38.683,46
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.623	CONSORZIO SINTESI	Contratto 1	11484230153 MODUGNO Bari		€ 22.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.659	PERCORSI PROJECT SRL	Assunzione 4	04717551214 NAPOLI Napoli	€ 20.000,00	€ 80.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.737	CSM TECNOLOGIES S.R.L	Contratto 1	02593490366 MEDOLLA Modena		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.749	INTERMEDIA REAL ESTATE DI MICAELA TIOLI S.A.S.	Contratto 1	07850531000 MONTECOMPATRI Roma		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.753	DGP SRL	Contratto 1	01788880449 ASCOLI PICENO Ascoli Piceno		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.769	ANDRIELLI GIORGIO & C. SNC	Assunzione 1	00229350558 TERNI Terni	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.800	UNIFAST S.R.L.	Assunzione 1	01296010281 BAGNOLI DI SOPRA Padova	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.800	ALGIZ VIAGGI SAS	Assunzione 1	00785070558 TERNI Terni	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.858	VAPOR SRL	Contratto 1	01263720334 CANNARA Perugia		€ 30.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.910	WELDING WIRE MACHINERIES SRL	Assunzione 1	03275780280 CONSELVE Padova	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.921	ATHENA S.R.L.	Assunzione 1	01368460901 SASSARI Sassari	€ 5.164,57	€ 20.658,27
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.925	IACOBUCCI HF ELECTRONICS SRL	Assunzione 2	02316240601 FERENTINO Frosinone	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.925	CAFFE' TORELLI ITALIA S.R.L.	Contratto 1	02252600347 BORGO VAL DI TARO Parma		€ 205.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.952	CENTRO ANALISI CHIMICHE S.R.L.	Assunzione 1	00213880289 RUBANO Padova	€ 5.164,57	€ 20.658,27

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.04.982	I.T.T. INNOVAZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO S.C.A R.L.	Assunzione 2	02625360546 UMBERTIDE Perugia	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.4	BINOVA	Contratto 1	01166960540 ASSISI Perugia		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.15	LINEA INFORMATICA SRL	Contratto 1	01025660679 TERAMO Teramo		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.19	KONIG METALL GT SRL	Assunzione 2	01247130550 TERNI Terni	€ 10.329,14	€ 41.316,54
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.31	LUCANA SISTEMI	Contratto 1	00315930776 MATERA Matera		€ 187.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.66	EMMEQUATTRO S.R.L.	Contratto 1	01268740493 LIVORNO Livorno		€ 206.575,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.98	FERRANTI ELETTROTECNICA S.N.C.	Contratto 1	02585410364 CAVEZZO Modena		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.113	SDG SRL	Contratto 2	12514040158 BOLLATE Milano		€ 206.400,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.176	CAMPANIA MILK S.A.S.	Contratto 1	07341610637 SANT'ANASTASIA Napoli		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.185	E.M.A.C. S.R.L.	Contratto 2	01120990104 GENOVA Genova		€ 180.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.185	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	Contratto 1	00050110527 MONTERONI D'ARBIA Siena		€ 206.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.203	DEVCO SRL	Contratto 1	00550480313 MONFALCONE Gorizia		€ 70.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.203	PHAD S.R.L.	Contratto 1	05789841003 CIAMPINO Roma		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.223	DATA POS S.R.L.	Contratto 1	05143180486 FIRENZE Firenze		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.223	PRINCENET SRL	Contratto 1	07936920631 NAPOLI Napoli		€ 125.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.254	CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI	Contratto 1	00870260387 COMACCHIO Ferrara		€ 5.000,00

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.270	CONSUL-SYSTEM S.R.L.	Contratto 1	01594820449 ASCOLI PICENO Ascoli Piceno		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.301	NIKE ZADIT S.R.L.	Contratto 1	00301470282 PERNUMIA Padova		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.317	LINEA ANGEL ARIEL	Contratto 1	00925320244 GRANCONA Vicenza		€ 90.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.482	TERME DI CASCIANA SPA	Contratto 1	00381680503 CASCIANA TERME Pisa		€ 32.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.516	IESSE SISTEMI DI GIOVANNI DI NOIA	Contratto 1	01321460741 ORIA Brindisi		€ 50.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.552	RECAPITO EXPRESS	Contratto 1	00285180634 NAPOLI Napoli		€ 206.582,76
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.591	INTERMEDIA REAL ESTATE DI MICAELA TIOLI S.A.S.	Contratto 1	07850531000 MONTECOMPATRI Roma		€ 75.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.594	B.I. SOLUTIONS SRL	Contratto 1	07170201003 ROMA Roma		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.599	WINGS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SRL	Contratto 1	07868490017 TORINO Torino		€ 195.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.626	LUCA FOLDES STUDIO	Contratto 1	05253821002 ROMA Roma		€ 206.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.669	CARVIN S.R.L.	Contratto 1	01352690505 PONSACCO Pisa		€ 205.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.693	TERME DI OFFIDA SPA	Contratto 1	01572400446 OFFIDA Ascoli Piceno		€ 200.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.782	IDROCILENTO	Contratto 1	03105170652 PRIGNANO CILENTO Salerno		€ 100.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.794	SOFTCANTIERI S.R.L. UNIPERSONALE DI INCHINGOLO MARIA	Contratto 1	05809930729 BARI Bari		€ 197.500,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.803	BETT SISTEMI SRL	Contratto 1	02262780360 CARPI Modena		€ 170.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.810	DELTA S.R.L.	Assunzione 1	01298130434 MONTECASSIANO Macerata	€ 5.164,57	€ 20.658,27

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N.ass./borse/contr.	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.834	AG.EN.A. SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - AGENZIA PER L`ENERGIA E L`AMBIENTE DELLA PRO	Contratto 1	01522110673 TERAMO Teramo		€ 150.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.841	DBNET S.A.S.DI SAMANTHA BASSANI &C	Contratto 1	05791161002 MONTECOMPATRI Roma		€ 105.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.845	CAVI SERVICE SRL	Contratto 1	00713850956 SANTA GIUSTA Oristano		€ 60.000,00
PMI Depressa	05/05/2004 10.00.05.881	TECNIPANT	Contratto 2	00926970963 LENTATE SUL SEVESO Milano		€ 150.000,00
				Totali	425.266,23	40.410.478,79

05A02589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona nel giorno 21 febbraio 2005, per interruzione di energia elettrica.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 112/D/ms del 22 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 21 febbraio 2005, per interruzione di energia elettrica.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 marzo 2005, prot. n. 544/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 10 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A02710

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2005, come segue:

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	58,1182
ALBANIA	Lek	ALL	47	126,409
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	93,4146
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	113,135
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,32955
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,87383
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,79411
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	613,283
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,32955
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,667
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	20	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	6380,6
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,30143
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,490632
BANGLADESH	Taka	BDT	174	82,0253
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,58983
BELGIO	Franco Belga	BEF	4	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,60285
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,30143
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	56,8331
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo	BYR	263	2821,87
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,4839
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95583
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5,84575
BRASILE	Real	BRL	234	3,38252
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,13269
BULGARIA	Lev	BGL	45	-
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95587
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1403,74
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5005,63
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,61276
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,696
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,06717
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,957
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	6	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	745,374
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,7758
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,583145
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3082,28

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,967
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	599,861
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,86314
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1330,26
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	602,672
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,50825
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,30143
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44268
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	36,3608
ECUADOR	Sucre	ECS	76	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,55096
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,3874
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,78013
ERITREA	Nakfa	ERN	243	17,5692
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,2093
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,68968
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16195
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	71,2719
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	23	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIO	DSP	XDR	188	0,857555
FRANCIA	Franco Francese	FRF	5	-
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	36,9542
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,37922
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	42	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-
GHANA	Cedi	GHC	111	11789,6
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	79,4502
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	136,55
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,68968
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	231,289
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,922705
GRECIA	Dracma Greca	GRD	30	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	10,1506
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	3506,32
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	232,955
HAITI	Gourde	HTG	151	47,2255
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,5145
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	10,1507
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	56,8331
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12032,9
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11522,1
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1901,38
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	60	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	80,7365
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,68212

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	18	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	169,317
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	99,8882
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	53,4932
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,383024
LAOS	Kip	LAK	154	10207
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,83371
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,69605
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1969,63
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	66,7071
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,69113
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	56	-
MACAO	Pataca	MOP	156	10,4552
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2741
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	11913,7
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuc	MGA	268	2445,49
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	138,198
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,94477
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,5124
MALI	Franco Mali	MLF	159	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,430915
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0804
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	336,271
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,1336
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,489
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,2533
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1575,94
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	23797,3
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,35515
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,83371
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93,7026
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,3757
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,957
NIGERIA	Naira	NGN	81	172,331
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,3199
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,81922
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	14	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,501044
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	77,2385
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,30143
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	4,0616
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	8241,69
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,24078
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,252
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,98666
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	13	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,73718
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,68968
ROMANIA	Leu	ROL	131	36732,7
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	36,3849
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	719,877
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,64018
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48708

Cambi calcolati dall'UIC

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,68968
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	11765,6
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	79,8806
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,77873
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3064,85
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,13271
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	67,5608
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,0439
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,736
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	4009,12
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	24	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	129,048
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,51385
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,30143
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,83371
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	327,307
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	-
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,48782
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,08524
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,55011
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,83371
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,00197
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,9555
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1440,36
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,0466
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,55596
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,18313
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,60791
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1710385
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,71039
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6699,73
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	64	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,89847
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2216,9
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	243,686
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	31,956
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1380,53
VANUATU	Vatu	VUV	208	138,26
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2492,49
VIETNAM	Dong	VND	145	20546,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	236,454
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	6138,49
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	7589,03

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A02681

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Tradonal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 5 luglio 1999, con il quale la società Viatris S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tradonal» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

SR 50 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233015/M (in base 10), classe C;

SR 100 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233027/M (in base 10), classe C;

SR 150 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233039/M (in base 10), classe C;

SR 200 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233041/M (in base 10), classe C;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2005 con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRADONAL (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezione SR 50 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233015/M (in base 10) 10NQPR (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 3,85 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 6,35 euro;

confezione SR 100 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233027/M in base 10), 10NQQ3 (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 7,70 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 12,70 euro;

confezione SR 150 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233039/M (in base 10), 10NQQH (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 11,55 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 19,07 euro;

confezione SR 200 mg 30 capsule rigide a rilascio prolungato, A.I.C. n. 034233041/M (in base 10), 10NQQK (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 15,39 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 25,40 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 757,392 mila euro (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3. La prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02477

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Tramadolo Viatris», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Viatris S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo Viatris» nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

1 flacone da 10 ml, A.I.C. n. 035875018/M (in base 10), classe C;

5 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 035875069/M (in base 10), classe C;

30 capsule da 50 mg, A.I.C. n. 035875107/M (in base 10), classe C;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2005 con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO VIATRIS (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezione 1 flacone da 10 ml, A.I.C. n. 035875018/M (in base 10), 126U6B (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 2,80 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 4,62 euro;

confezione 5 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 035875069/M (in base 10), 126U7X (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 2,40 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 3,96 euro;

confezione 30 capsule da 50 mg, A.I.C. n. 035875107/M (in base 10), 126U93 (in base 32), classe di rimborsabilità: A, prezzo ex factory (iva esclusa): 3,78 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 6,24 euro.

Rispetto del tetto di spesa di 757,392 mila euro (ex factory) per il primo anno relativo ai prodotti con tramadolo appartenenti alla ditta; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3. La prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02478

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Oxibutinina EG», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 5 aprile 2004 con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Oxibutinina EG nella confezione e alle condizioni di seguito riportate:

30 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 035733043/M (in base 10), classe C.

Vista la domanda presentata in data 9 novembre 2004, con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OXIBUTININA EG (ossibutinina) è stato classificato come segue:

confezione 30 compresse da 5 mg, A.I.C. n. 035733043/M (in base 10), 122HKM (in base 32), classe di rimborsabitità: A Nota 87, prezzo ex factory (iva esclusa): 4,24 euro, prezzo al pubblico (iva inclusa): 7,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02479

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 marzo 2005.

Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. (Deliberazione n. 149/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'8 e del 9 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante «Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze», e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione ialiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 24;

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche;

Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. GM/141414/4686/DL dell'8 marzo 2005 che comunica l'avviso favorevole sul testo del regolamento;

Preso atto delle osservazioni formulate dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. con nota DICOM/RI/0000161 dell'8 marzo 2005;

Considerata la necessità di stabilire una disciplina che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell'art. 24, comma 1, della legge n. 112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, con la previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico analogico, secondo criteri di semplificazione; la disciplina per il rilascio di licenze ed autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero; la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche con riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la disciplina della fase di

avvio dell'attuazione del piano di assegnazione delle frequenze, anche relativamente al cumulo dei programmi radiofonici;

Considerato che l'art. 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede che al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB;

Considerato, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse frequenziali necessarie per l'attuazione completa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, occorre dare luogo all'assegnazione delle risorse attualmente disponibili, prevalentemente in banda UHF-L, fino alla scadenza prevista dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale data al completamento del piano di assegnazione;

Considerata, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in relazione all'andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, anche relativamente all'individuazione di criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso ai fornitori indipendenti di contenuti in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle minoranze linguistiche;

Ritenuto di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:

a) dalla fornitura di programmi radiofonici, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;

b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;

Ritenuto altresì di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche terrestri nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi;

Considerata l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione, mediante l'applicazione dei limiti previsti dalla legge n. 112/2004;

Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 9 marzo 2005

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 149/05/CONS

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «programmi radiofonici numerici o palinsesti» l'insieme dei contenuti sonori e dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica DAB e comunque, secondo lo standard ETS 300 401, e caratterizzati da un unico marchio;

b) «programmi dati»: servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti terrestri in tecnica numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS 300 401;

c) «blocco di diffusione»: l'insieme dei programmi dati e radiofonici numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendenti almeno cinque diversi palinsesti;

d) «capacità trasmissiva»: numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura del territorio nazionale sulle frequenze terrestri attribuite sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;

e) «capacità trasmissiva del singolo blocco»: il numero totale di bit al secondo suddivisibile tra i vari servizi multimediali;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica numerica e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi radiofonici e di programmi dati agli utenti;

g) «fornitore di contenuti radiofonici»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici e dei programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso

condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione dei suoni e dei relativi dati;

h) «fornitore di servizi»: il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla fruizione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'art. 1, numero 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

i) «ambito locale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;

j) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non limitato all'ambito locale;

k) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: fornitore di contenuti caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che hanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

l) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

m) «piano nazionale di ripartizione delle frequenze»: il piano che disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto sulla base dell'art. 5 del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT) ed approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

n) «piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale»: il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo radiofonico in tecnica digitale adottato con la delibera 249/02/CONS, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

p) «Ministero»: il Ministero delle comunicazioni;

q) «Codice»: il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

r) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la data prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 66 per la conversione delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica digitale.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI

Art. 3.

Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio

1. L'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base delle norme del presente regolamento. L'autorizzazione è richiesta per ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato.

2. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative che impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

4. L'autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di persone o di capitali o a società cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.

5. L'autorizzazione per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative prive di scopo di lucro.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Il palinsesto del fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere inferiore a 18 ore.

8. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati relativi al soggetto richiedente, l'indicazione relativa all'ambito nazionale o locale ed i bacini di riferimento nonché la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le società di persone e di capitali o certificazione comprovante la costituzione del richiedente in fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta società cooperativa priva di scopo di lucro;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) documentazione comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere comunitario in ambito nazionale o locale;

e) l'elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti;

g) il marchio o la denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;

h) le ricevute dei versamenti di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, salvo che per i soggetti di cui al comma 12.

9. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

10. Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazioni istituito presso l'Autorità, ai sensi della delibera n. 236/01/CONS, e successive modificazioni.

11. Il Ministero provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il termine per l'adozione del provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con provvedimento motivato, fino a un massimo di trenta giorni qualora il Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza o di inerzia da parte del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione del Ministero.

12. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 13, 14 e 15.

13. L'autorizzazione di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione o dell'autorizzazione in tecnica analogica. La domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:

1) che permangano per tutta la durata dell'autorizzazione i requisiti previsti per la prosecuzione dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica dall'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

2) che venga diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine l'emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio identificativo del programma o palinsesto e quello diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di contenuti in ambito locale;

3) che il richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione.

14. Il Ministero provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 12 entro un mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il Ministero si sia espresso l'autorizzazione si intende rilasciata.

15. I soggetti di cui al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da quelli già diffusi in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.

Art. 4.

Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione conseguita ai sensi dell'art. 3, comma 12, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

3. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 3 comporta la decadenza dalla medesima.

5. Il Ministero dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 3 in caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero nei casi previsti dall'art. 16, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Art. 5.

Contributi

1. Il soggetto richiedente una autorizzazione di cui all'art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per bacino provinciale: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni bacino provinciale oltre il primo e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile.

2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 6.

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, definito dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 7.

Responsabilità e rettifica

1. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8.

Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 3, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all'attività di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 9.

Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso condizionato

1. La fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione ai sensi e con le modalità dell'art. 25 del codice.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano:

a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e dell'allegato n. 2, parte I, del codice;

b) ad osservare la carta dei servizi di cui al comma 3.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro sessanta giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

Capo IV

LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI

Art. 10.

Tipologie di licenze e obblighi dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale è rilasciata dal Ministero prioritariamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richiesta in forma singola o mediante consorzi o società consortili esclusivamente costituiti dai medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini del presente regolamento, sommano i requisiti di capitale sociale e di esperienza editoriale di ciascuno dei componenti. La predetta licenza consente esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e le società cooperative prive di scopo di lucro esercenti emittenti a carattere comunitario possono costituire consorzi o società consortili interamente partecipate dai predetti soggetti.

3. La licenza di operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale o locale, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, per le risorse risultanti in esubero di cui all'art. 15, è rilasciata dal Ministero anche a soggetti diversi da quelli di cui ai comma 1 purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 o 4, rispettivamente per l'ottenimento della licenza in ambito nazionale o locale.

4. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito nazionale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento dell'investimento da effettuare.

5. La licenza di operatore di rete radiofonico in ambito locale può essere richiesta da soggetti costituiti in società di persone, società di capitali, società cooperative società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui capitale sociale interamente versato all'atto di presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento dell'investimento da effettuare.

6. Il rilascio di licenza a società che non siano di nazionalità italiana ovvero di uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato di cui il soggetto richiedente abbia la nazionalità pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.

7. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di equivalenza dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 13, comma 2.

8. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

9. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera l), della legge 3 maggio 2004, n. 112.

10. Il soggetto titolare di licenza di operatore di rete radiofonico nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei programmi e dei dati:

a) rispetta le norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme vigenti;

b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza;

d) garantisce la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità e l'uso efficiente delle risorse trasmissive;

e) rispetta gli obblighi di copertura previsti dall'art. 19.

11. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore di rete non può modificare o alterare i programmi sonori, i programmi dati e i servizi o i programmi della società dell'informazione forniti da soggetti terzi ed è tenuto al rispetto dei limiti di cui all'art. 22.

12. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 24, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

13. L'operatore di rete radiofonico in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, nel rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall'art. 22 del presente regolamento.

Art. 11.

Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

a) i dati relativi al soggetto richiedente;

b) l'indicazione dell'ambito nazionale o locale;

c) il bacino di piano richiesto;

d) l'eventuale uso di sistemi di codifica;

e) l'impegno ad installare gli impianti in conformità, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

f) il progetto di rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre anni;

g) il piano di massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio dell'attività;

h) l'eventuale richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica;

i) le tipologie di programmi e servizi che si intende distribuire nel blocco di programmi;

j) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme previste dall'art. 10, commi 3 o 4 rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con capitale sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito nazionale o in ambito locale;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

d) per le società consortili e per i consorzi, copia autentica dello statuto ed elenco dei soci alla data di presentazione della domanda;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

f) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;

g) per i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, attestazione che il richiedente, o ciascuno dei soci del consorzio o della società consortile, sia in regola con il versamento dei canoni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della concessione o dell'autorizzazione e documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile.

3. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di cui al comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3.

Art. 12.

Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale su frequenze terrestri T-DAB deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove l'intervento degli organi del Ministero al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 12 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché delle frequenze risultanti in esubero sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15.

Art. 13.

Assegnazione delle radiofrequenze

1. Le frequenze sono assegnate per l'irradiazione all'interno dei bacini previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale per cui è stata richiesta la licenza di operatore di rete ai sensi dell'art. 11.

2. Al fine di consentire il completamento della fase di avvio dei mercati, a seguito della quale sarà data completa attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di cui all'art. 10 sono assegnate le frequenze della banda UHF-L previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Le frequenze della banda VHF-III, su base di non interferenza con le utilizzazioni televisive analogiche legittimamente esercite ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle previsioni dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e degli accordi internazionali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Ministero, sentita l'Autorità e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, adotta un bando recante i termini per il rilascio delle licenze di operatore di rete in ambito nazionale e locale ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, per l'utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2 prevedendo un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione delle domande

4. Qualora le frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al medesimo bando, il Ministero, sentita l'Autorità, entro i successivi sessanta giorni provvede al rilascio delle licenze di operatore di rete ed assegna, con separato provvedimento, le radiofrequenze necessarie al funzionamento dell'impianto o della rete.

5. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano le frequenze risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l'Autorità, promuove l'accordo tra i richiedenti per la condivisione delle medesime risorse frequenziali, in accordo con i principi di cui all'art. 18. Qualora l'accordo non intervenga entro il termine specificato nel bando di cui al comma 3, il Ministero, sentita l'Autorità, adotta una procedura di selezione comparativa da espletare secondo i criteri stabiliti all'art. 14.

6. Nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali risultino in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui al comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all'art. 15.

7. Successivamente alla conclusione della fase di avvio dei mercati le frequenze della banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, per il completamento della copertura, secondo le procedure che saranno individuate dall'Autorità con il provvedimento di cui all'art. 19, comma 3.

Art. 14.

Procedura di selezione comparativa

1. Il Ministero notifica a tutti i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, che hanno presentato domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete ai sensi del bando di cui all'art. 13, comma 3, per i

bacini di piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate insufficienti e per la cui condivisione non è intervenuto l'accordo tra i richiedenti ai sensi dell'art. 13, comma 5, l'avvio della procedura di selezione comparativa.

2. La selezione comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti elementi:

a) qualità del progetto di rete e del piano di massima economico-finanziario;

b) potenzialità economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi o le società consortili la potenzialità economica viene valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile;

c) tipologie di programmi e servizi che si intendono irradiare nel blocco di programmi, con particolare riguardo a quelli di informazione e di pubblica utilità;

d) esperienza maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile, ivi comprese le conoscenze e o esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.

3. Il valore da assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma 2 è fissato dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3. Costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento della licenza la costituzione del richiedente in consorzio o società consortile.

4. Ai fini della selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi relativi al singolo soggetto di cui si compone il consorzio o la società consortile sono valutati una volta sola, indipendentemente dal numero di consorzi o società consortili ai quali il soggetto partecipa. A tal fine i soggetti partecipanti a consorzi o a società consortili devono specificare nella domanda presentata dal consorzio o dalla società consortile se la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più consorzi o società consortili e, in tal caso, a favore di quale consorzio o società consortile i propri elementi devono essere valutati.

5. Ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti partecipanti a consorzi o società consortili vengono valutati ove vi sia corrispondenza tra il bacino di utenza oggetto della concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica del singolo soggetto e quello richiesto dal consorzio o dalla società consortile in sede di presentazione della domanda.

6. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila due separate graduatorie delle domande pervenute, una per l'ambito nazionale e una per l'ambito locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze disponibili sono risultate insufficienti e provvede, verificata la rispondenza dei bacini di utenza richiesti a quelli oggetto dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, al rilascio delle licenze di operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria, nel rispetto del principio di cui all'art. 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assegnazione delle frequenze è disposta con separato provvedimento sessanta giorni dal rilascio della licenza.

Art. 15.

Assegnazione delle radiofrequenze in esubero

1. Il Ministero, nel caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze siano risultate in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui all'art. 13, comma 3, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet un avviso relativo alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini invitando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, nonché i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, a presentare domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei predetti bacini secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Il Ministero, mediante le forme di cui al comma 1, dà notizia della prima domanda pervenuta e fissa il termine di un mese per l'invio di ulteriori domande per il medesimo bacino di utenza. Decorso il periodo di un mese dalla pubblicazione dell'avviso, senza che siano pervenute domande di ottenimento della licenza di operatore di rete e di assegnazione delle frequenze in numero superiore alla frequenze disponibili nel predetto bacino, il Ministero procede al rilascio della licenza di operatore di rete e del provvedimento di assegnazione delle frequenze ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10. Qualora nel predetto periodo di un mese pervengano domande che eccedono il numero delle risorse assegnabili, il Ministero, sentita l'Autorità, procedere alla valutazione delle medesime secondo la procedura di cui all'art. 14, dandone preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 5.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 è ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze non assegnate e per quelle resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di assegnazione.

Art. 16.

Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto dell'impianto o della rete, da allegare alla domanda di cui all'art. 13, redatto in conformità con le prescrizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero nel bando di cui all'art. 13, comma 3, sentita l'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

2. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche fissati dalla normativa vigente.

3. Il Ministero, sentita l'Autorità, può disporre modifiche al progetto di rete o a ciascuno dei singoli impianti che la compongono.

Art. 17.

Verifiche sugli impianti

1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione radiofonica in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.

2. Il Ministero procede alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Art. 18.

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite dall'Autorità con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

2. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 19.

Obblighi di copertura

1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art. 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni.

2. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito locale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art. 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della popolazione del bacino locale entro tre anni.

3. Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti dall'Autorità a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, sulla base dell'utilizzo di tutte le frequenze previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Art. 20.

Durata delle licenze, revoca e contributi

1. Le licenze hanno una validità di venti anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza

2. La licenza conseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica.

3. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

5. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

6. A titolo di contributo delle spese di istruttoria e per i costi amministrativi della gestione del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario è tenuto al pagamento:

a) della somma di euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale;

b) della somma di euro 600 (seicento euro) per una rete in ambito locale; tale contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale oltre il primo, del cinquanta per cento e, in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 2.000 (duemila euro).

7. Il contributo di cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario all'atto di presentazione della domanda.

8. I contributi per l'uso delle risorse scarse sono dovuti a partire dall'anno 2008 e verranno determinati dall'Autorità con successivo provvedimento.

Art. 21.

Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi

1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.

2. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi.

Capo V

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 22.

Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nella fase di avvio dei mercati i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, del presente regolamento hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete di cui all'art. 10, comma 1, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.

2. In presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all'art. 3, comma 12, sono soddisfatte, con carattere di priorità, le richieste dei fornitori di contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai sensi degli articoli 13, 14 o 15, nel bacino oggetto della richiesta di autorizzazione, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti.

3. Con successivo provvedimento l'Autorità determina i criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all'art. 3, l'accesso ai fornitori di contenuti non riconducibili agli operatori di rete, in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze linguistiche, in condizioni di parità di trattamento. Nel medesimo provvedimento l'Autorità stabilisce le norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati.

4. Uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale. Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto dall'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'art. 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 13, uno stesso fornitore di contenuti in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti.

6. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.

7. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.

Art. 23.

Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle radiofrequenze

1. L'operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:

a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi radiofonici dei fornitori di contenuti autorizzati;

b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati e, in via prioritaria, da parte dei fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2;

c) rispettare i criteri di cui all'art. 22 in materia di limiti ai fornitori di contenuti.

2. L'operatore di rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, definisce la capacità trasmissiva del singolo blocco da destinare alla diffusione di programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque programmi e quella da destinare ai servizi e programmi dati.

Art. 24.

Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete

1. L'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, per ciascun titolo abilitativo.

2. L'operatore di rete è tenuto a:

a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, fermo restando il diritto prioritario dei consorziati o dei soci delle società consortili a disporre della capacità trasmissiva interna a ciascun singolo blocco;

c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

Art. 25.

Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi

1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della predetta legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Cli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

Art. 26.

Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale

1. Ferma restando la riserva di cui all'art. 2-*bis*, comma 9, della legge n. 66/2001, nella fase di avvio dei mercati la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri e di servizi dati in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in banda UHF-L, che deve essere distinto dagli eventuali blocchi di programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.

2. Al fine di accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna a consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la condivisione dei propri impianti, inclusi edifici o tralicci, con altri operatori di rete per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite dall'Autorità con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Con l'adozione del presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all'art. 2-*bis*, comma 3, della legge n. 66/2001 e all'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS.

2. I soggetti in possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 31 della delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al presente regolamento nel richiedere le autorizzazioni alla fornitura di programmi e le licenze di operatore di rete.

Art. 28.

Disposizioni finali

1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento in relazione all'andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, entro la scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale.

05A02709

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo e delle modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto, in particolare, l'art. 3 del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, ai sensi del quale le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, i prefetti e l'autorità giudiziaria assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede che, con distinto regolamento, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2;

Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002;

Visto il protocollo d'intesa tra Banca d'Italia, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia del 10 marzo 2005;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 5 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 è sostituito dal seguente:

«La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dell'iscrizione, sono eseguiti dall'ente che ha originato la segnalazione; in tal caso, traccia della segnalazione, non più consultabile e protetta in conformità ai vigenti requisiti di sicurezza, viene conservata al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione dell'iscrizione.».

Art. 2.

L'art. 13 del regolamento di cui all'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Accesso dell'interessato)*. — Il soggetto interessato, o la persona da esso delegata, accede ai dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti privati o tramite le Filiali della Banca d'Italia.».

Art. 3.

L'art. 6 dell'allegato «Tempi di funzionamento» del regolamento di cui all'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

«Art. 6 *(Segmento ASA)*. — La trasmissione dei dati dai Prefetti, per il tramite del Ministero dell'Interno, alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T [5].

La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.

L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.»

«Art. 7 *(Segmento ASP)*. — La trasmissione dei dati dal Casellario Giudiziale Centrale alla sezione centrale dell'archivio ha luogo tra le ore 08:30 e le ore 12:30 del giorno T [6].

(5) Per il giorno T si intende la data nella quale il Ministro dell'Interno invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.

(6) Per giorno T si intende la data nella quale il Ministero della Giustizia - Casellario centrale invia i provvedimenti alla sezione centrale dell'archivio.

La divulgazione dalla sezione centrale agli enti segnalanti legittimati alla consultazione ha luogo tra le ore 12:30 del giorno T e le ore 15:00 del giorno T+1.

L'iscrizione si determina alle ore 00:00 del giorno T+2.

Il segmento è operativo nei giorni lavorativi bancari.».

Art. 4.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2005

Il Governatore: FAZIO

05A02694

SACE S.P.A. - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005.

Regolamento recante norme per l'individuazione di documenti di competenza di SACE sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

si adotta il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le categorie di documenti formati da SACE, o comunque utilizzati ai fitti della sua attività amministrativa, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso contemplati dall'art. 24/2 della stessa legge.

2. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso le altre categorie di documenti non comprese in questo regolamento la cui conoscenza possa essere di pregiudizio ad altri interessi tutelati dalla normativa vigente, nonché i documenti dichiarati segreti o riservati dalla legge.

2. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *a)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera *a)* del del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti attinenti la redazione di Accordi di Ristrutturazione del debito pubblico di Stati esteri;

b) documenti attinenti la formazione di Accordi ed intese internazionali di carattere generale in campo assicurativo e riassicurativo;

c) la documentazione relativa alla preparazione delle riunioni del C.I.P.E.;

d) verbali della conferenza di servizi indetta, a carattere permanente, dal Ministero delle attività produttive per il coordinamento della posizione italiana in

materia di orientamenti da adottare nel quadro delle intese raggiunte fra i Paesi OCSE ai fini del sostegno pubblico per i crediti all'esportazione (Accordo «Consensus»);

e) documenti attinenti la gestione della politica internazionale in materia di assicurazione e finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione;

f) documenti che, ancorché utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmetterà la domanda all'amministrazione interessata.

3. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *b)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti relativi ad operazioni di cartolarizzazione di crediti Sace;

b) documenti che, ancorché utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmetterà la domanda all'amministrazione interessata.

4. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *c)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e per la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) qualsiasi documento diretto o proveniente dall'autorità giudiziaria relativo ad esigenze di tutela penale o inerente a procedimenti penali in corso, il cui libero accesso possa costituire violazione del segreto istruttorio;

b) documenti che, ancorché utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmetterà la domanda all'amministrazione interessata.

5. Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti valutativi del personale dipendente;

b) documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di idoneità al servizio e relativa documentazione e documenti comunque relativi alla salute della persona;

d) rapporti e documenti trasmessi alla Procura Generale o alle Procure Regionali presso la Corte dei conti;

e) documentazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di persone, gruppi, ed imprese, e corrispondenza epistolare con gli stessi intervenuta;

f) documenti attinenti alla formazione di Accordi e intese nazionali e internazionali particolari in campo assicurativo e riassicurativi;

g) documenti inerenti alle promesse di garanzia, garanzie assicurative, atti contabili ad esclusione del Bilancio;

h) documenti che, ancorché utilizzati da SACE, ricadono in categorie dichiarate inaccessibili da parte di altre amministrazioni; in tali casi SACE trasmetterà la domanda all'amministrazione Interessata.

i) gli atti preparatori al Bilancio;

6. Differimento.

1. Ai sensi dell'art. 24/6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8/2 e 8/3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti, qualora l'accesso agli stessi non risulti espressamente escluso, è così differito:

a) per gli atti preparatori alle delibere degli organi di SACE, considerati accessibili ai sensi degli articoli - precedenti, fino alla delibera stessa o fino alla eventuale approvazione della delibera da parte del Ministero vigilante;

b) documentazione attinente a procedimenti disciplinari, o concernente rimedi previsti dal C.C.N.L. fino alla loro conclusione;

c) per i documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché per i documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare per gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali;

d) per i documenti attinenti a procedure concorsuali o ad evidenza pubblica fino alla conclusione della procedura stessa;

e) per tutti i documenti, da ritenere accessibili ai sensi degli articoli precedenti, relativi a procedure in corso, la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, fino alla conclusione delle stesse.

7. Modifiche del presente regolamento.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni SACE verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, ai fini di eventuali modifiche ed integrazioni.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale: CASTELLANO

05A02683

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DECRETO 25 febbraio 2005.

Nomina dei componenti del Garante del contribuente.

IL PRESIDENTE

Ritenuto che il Garante in carica è scaduto, ai sensi dell'art. 94, comma 7, della legge n. 289/2002, e che bisogna provvedere alla nuova designazione;

Esaminata la documentazione presentata dagli interessati alla designazione, nonché le indicazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del 2º comma dell'art. 13;

Ritenuto che per la categoria A, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, il dott. Francesco D'Alessandro presenta, per l'attività svolta, prima quale presidente di sezione e poi quale presidente della Commissione regionale sino al 12 luglio 2004, tutti i requisiti di idoneità e compatibilità per la designazione;

Che parimenti, per la categoria B, di cui alla legge suddetta, può affermarsi che il generale della Guardia di finanza Domenico Barbato, presenta eccellenti precedenti tecnico-professionali e nessun motivo di incompatibilità;

Che, per la categoria C, di cui alla legge suddetta, l'avv. Vincenzo Veneziani, in pensione, presenta, per la lunga esperienza professionale e per essere stato componente della Commissione tributaria provinciale di Napoli, analoghi requisiti di idoneità alla designazione e nessun motivo di incompatibilità;

P.Q.M.

designa quali componenti del Garante del contribuente:

il dott. Francesco D'Alessandro, nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 12 luglio 1929, con funzioni di presidente;

il generale della Guardia di Finanza Domenico Barbato, nato a Pietrastornina (Avellino), quale componente;

l'avv. Vincenzo Veneziani, nato a Torre Del Greco (Napoli) il 13 novembre 1928, quale componente.

Napoli, 25 febbraio 2005

Il presidente ff.: GAGLIARDI

05A02708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 marzo 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3175
Yen giapponese	138,45
Corona danese	7,4480
Lira Sterlina	0,69410
Corona svedese	9,1392
Franco svizzero	1,5523
Corona islandese	78,65
Corona norvegese	8,1735
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5838
Corona ceca	29,905
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,0630
Leu romeno	36449
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	38,775
Lira turca	1,7606
Dollaro australiano	1,6709
Dollaro canadese	1,5872
Dollaro di Hong Kong	10,2762
Dollaro neozelandese	1,7855
Dollaro di Singapore	2,1538
Won sudcoreano	1330,15
Rand sudafricano	8,0058

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02760

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimenti di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Ten. Col. Carlo Gibelli, nato il 2 gennaio 1954 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Ufficiale del genio incaricato dello studio, progettazione e direzione dei lavori dell'insediamento militare denominato Villaggio Italia in Belo Polje (Kosovo), destinato ad accogliere i militari del contingente nazionale impiegati nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian», assolveva il proprio incarico profondendo senza risparmio le migliori energie fisiche ed intellettuali. In particolare, nella decisiva fase della direzione e coordinamento di tutte le attività di cantiere, la sua straordinaria professionalità consentiva il brillante e rapido superamento di ogni difficoltà e la realizzazione dell'infrastruttura, unanimemente apprezzata per gli elevatissimi standard qualitativi e operativo - funzionali. Magnifica figura di ufficiale che, con profondo ed esemplare spirito di servizio, eccezionali capacità e straordinaria motivazione, ha contribuito in misura determinante ad accrescere l'immagine del contingente italiano e della Forza Armata nel contesto multinazionale del Kosovo». — Belo Folje (Kosovo), 8 marzo 2002-18 agosto 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Ten. Gen. AUS. Aldo Varda, nato il 18 ottobre 1939 ad Alba (Cuneo), con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di non comuni qualità umane e morali, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante della brigata alpina «Taurinense», Comandante della Scuola militare alpina, comandante della regione militare nord ovest e di Comandante della regione militare centro. Ha servito per oltre quarantotto anni l'Esercito italiano ed il paese contribuendo ad accrescerne il lustro ed il prestigio». — Roma, 5 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Col. Francesco Gaetano Zumbo, nato il 10 ottobre 1955 ad Aci Castello (Catania), con la seguente motivazione:

«Comandante del 4° reggimento genio, ha svolto il difficile ed oneroso incarico con raro senso di responsabilità e straordinario spirito di sacrificio. In particolare, durante la violenta eruzione dell'Etna del 2002, ha diretto con eccezionale perizia e professionalità i lavori di protezione e di incanalamento della colata lavica, contribuendo così a salvare da sicura distruzione alcune importanti inerastrutture collocate nelle immediate vicinanze del cratere del vulcano. Le sue capacità sono altresì emerse nel corso della gravissima crisi idrica che ha colpito la città di Palermo nel 2003, nell'ambito della quale ha posto in essere capacità di comando e progettuali di assoluto valore, che hanno consentito alla città di Palermo di usufruire di un costante approvvigionamento idrico grazie al collegamento dell'acquedotto con l'invaso di Rosamarina, portato a termine con largo anticipo sui tempi previsti. Ufficiale di altissimo livello, in possesso di eccellenti capacità professionali e di comando che ha significativamente contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'esercito e delle Forze armate italiane in un contesto ambientale delicato e sensibile». — Palermo, ottobre 2002-dicembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento al merito dell'Esercito

al Ten. Gen. AUS. Sergio Siracusa, nato il 1° aprile 1937 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quelli di ispettore dell'aviazione leggera dell'esercito, di direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare e di comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Ha servito per oltre quarantasette anni l'Esercito italiano ed il paese contribuendo ad accrescerne ed a rafforzarne il lustro ed il prestigio». — Roma, 5 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

al Ten. Col. Angelo Pezzella, nato il 7 dicembre 1959 a Pastorano (Caserta), con la seguente motivazione:

«Comandante del Battaglione carri inquadrato nella Brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione «Joint Guardian», assolveva le proprie funzioni con grande abnegazione, ammirevole impegno ed altissima perizia. Fin dai primissimi giorni di attività nell'area, dimostrando encomiabile professionalità e spiccata iniziativa, favoriva il rapido inserimento della propria unità nel difficile contesto operativo. Con esemplare metodicità, grande efficienza e rara competenza coordinava e controllava costantemente tutte le attività delle dipendenti compagnie garantendo sempre il completo assolvimento dei compiti, anche nelle situazioni di maggiore difficoltà. Nei momenti in cui la tensione era elevata e le attività suscettibili di pericolo per le unità, assicurava la sua continua presenza vicino agli uomini alle sue dipendenze che indirizzava sapientemente nello svolgimento della missione. Punto di riferimento essenziale e qualificatissimo per il personale del battaglione esercitava un'azione di guida e di indirizzo esemplari. Magnifica figura di uomo e comandante che contribuiva in maniera determinante ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nell'ambito internazionale.» — Pec (Kosovo), 22 giugno-7 settembre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al 1° Mar. (AUS) Stefano Pellicanò, nato il 16 settembre 1944 a Reggio Calabria, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale in possesso di spiccate capacità intellettuali, non comuni doti umane e morali, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli impegnativi e onerosi incarichi ricoperti nel corso della sua lunga carriera militare. In particolare, in occasione di numerose ed importanti cerimonie militari, collaborava con elevato spirito di sacrificio, grande preparazione tecnica e non comune senso di responsabilità a tutte le fasi della loro realizzazione, fornendo un indispensabile ed incomparabile contributo per la preparazione di caroselli storici che, per la complessità e la armonicità degli esercizi, riscuotevano l'unanime ammirazione delle autorità politiche e militari presenti. Eccellente collaboratore che ha contribuito ad accrescere e a rafforzare il lustro ed il prestigio dell'esercito nel paese». — Palermo, 2-4 maggio 2003.

05A02554-05A02557-05A02558-05A02559-05A02555-05A02556

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltadvance»

Estratto determinazione A.I.C. n. 95 del 9 marzo 2005

Decrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VOLTADVANCE nelle forme e confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine e «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040, codice fiscale 00687350124.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 035500014 (in base 10) 11VCZG (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso n. 273 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito) Ivers-Lee Italia S.p.a. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, corso della Vittoria n. 1533 (confezionamento completo); Face Laboratori Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Genova Bolzaneto (GE), Via Albisola n. 49 (confezionamento completo); Lamp San Prospero S,p.a. stabilimento sito in San Prospero S/Secchia - Modena, via Della Pace n. 25/A (confezionamento completo).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: Diclofenac sodico 25 mg;

Eccipienti: potassio bicarbonato; mannitolo; sodio laurilsolfato; crospovidone; magnesio sterato, glicerol dibeenato; clear opadry (ipromellosa; macrogol) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

A.I.C. n. 035500026 (in base 10) 11VCZU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmacologico Milanese S.r.l. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso n. 273 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito) Ivers-Lee Italia S.p.a. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, corso della Vittoria n. 1533 (confezionamento completo); Face Laboratori Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49 (confezionamento completo); Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero S/Secchia - Modena, via Della Pace n. 25/A (confezionamento completo).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: Diclofenac sodico 25 mg;

Eccipienti: potassio bicarbonato; mannitolo; sodio laurilsolfato; crospovidone; magnesio stearato, glicerol dibeenato; clear opadry (ipromellosa; macrogol) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine.

A.I.C. n. 035500038 (in base 10) 11VD06 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso n. 273 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito) Ivers-Lee Italia S.p.a. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, corso della Vittoria n. 1533 (confezionamento completo); Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero S/Secchia - Modena, via Della Pace n. 25/A (confezionamento completo).

Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale contiene: principio attivo: Diclofenac sodico 25 mg;

Eccipienti: potassio bicarbonato; mannitolo; acesulfame potassico; glicerol dibeenato; aroma menta; aroma anice; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Confezione: «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

A.I.C. n. 035500040 (in base 10) 11VD08 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso n. 273 (produzione e controlli di qualità sul prodotto finito) Ivers-Lee Italia S.p.a. stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese, corso della Vittoria n. 1533 (confezionamento completo); Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero S/Secchia - Modena, via Della Pace n. 25/A (confezionamento completo).

Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale contiene: principio attivo: Diclofenac sodico 25 mg;

Eccipienti: potassio bicarbonato; mannitolo; acesulfame potassico; glicerol dibeenato; aroma menta; aroma anice; (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia natura quali, ad esempio, dolori alle articolazioni, lombaggini, dolori muscolari, mal di testa e di denti, dolori mestruali. Come coadiuvante nella terapia dell'influenza e negli stati febbrili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 035500014 (in base 10) 11VCZG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

A.I.C. n. 035500026 (in base 10) 11VCZU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine.

A.I.C. n. 035500038 (in base 10) 11VD06 (in base 32).

Classe rimborsabilità: «C».

Confezione: «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

A.I.C. n. 035500040 (in base 10) 11VD08 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035500014 «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: A.I.C. n. 035500026 «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: A.I.C. n. 035500038 «25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: A.I.C. n. 035500040 «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaulet»

Estratto determinazione n. 58 del 14 marzo 2005

Medicinale: GAULET.

Titolare A.I.C.: Alpharma AS Postboks 158, Harbitzalleen 3, Skøyen N-0212 Oslo, Norvegia.

Confezione:

150 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605018/M (in base 10) 12X32U (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605020/M (in base 10) 12X32W (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605032/M (in base 10) 12X338 (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605044/M (in base 10) 12X33N (in base 32);

150 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605057/M (in base 10) 12X341 (in base 32);

300 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605069/M (in base 10) 12X34F (in base 32);

300 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605071/M (in base 10) 12X34H (in base 32);

300 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605083/M (in base 10) 12X34V (in base 32);

300 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605095/M (in base 10) 12X357 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film da 150 e 300 mg contiene:

principio attivo: 150 mg o 300 mg di ranitidina come ranitidina cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.

rivestimento: polimetacrilato (Eudragit E 100), ipromellosa, macrogol 6000, talco, titanio diossido (E171).

Produzione e confezionamento:

Delta Ltd Reykjavikurvegi 78, P.O. Box 420, IS-222 Hafnarfjordurr Islanda.

Controllo finale e rilascio dei lotti: Alpharma AS Legemeddelsfabrikken Gjellebekkstubben N-3420 LierKogen Norvegia.

Confezionamento: Pharmamed Ltd BT16 Bulebel Industrial Estate Zejutun ZTN08 Malta.

Indicazioni terapeutiche:

ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

malattia sintomatica da reflusso gastro-esofageo.

profilassi dell'ulcera duodenale cronica recidivante.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 150 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605020/M (in base 10) 12X32W (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 48;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,18 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 6,90 euro;

confezione: 300 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister alu/alu - A.I.C. n. 036605069/M (in base 10) 12X34F (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 48;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,54 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 7,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02689

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Arrow»

Estratto determinazione n. 59 del 14 marzo 2005

Medicinale: CARVEDILOLO ARROW.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics Ltd Unit, 2 Eastman Way Stevenage Herts SG1 4SZ UK.

Confezione:

6,25 mg 10 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576080/M (in base 10) 12W6UJ (in base 32);

6,25 mg 14 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576092/M (in base 10) 12W6UW (in base 32);

6,25 mg 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576104/M (in base 10) 12W6V8 (in base 32);

6,25 mg 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576116/M (in base 10) 12W6VN (in base 32);

6,25 mg 50 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576128/M (in base 10) 12W6W0 (in base 32);

6,25 mg 56 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576130/M (in base 10) 12W6W2 (in base 32);

6,25 mg 100 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576142/M (in base 10) 12W6WG (in base 32);

12,5 mg 10 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576155/M (in base 10) 12W6WV (in base 32);

12,5 mg 14 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576167/M (in base 10) 12W6X7 (in base 32);

12,5 mg 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576179/M (in base 10) 12W6XM (in base 32);

12,5 mg 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576181/M (in base 10) 12W6XP (in base 32);

12,5 mg 50 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576193/M (in base 10) 12W6Y1 (in base 32);

12,5 mg 56 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576205/M (in base 10) 12W6YF (in base 32);

12,5 mg 100 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576217/M (in base 10) 12W6YT (in base 32);

25 mg 10 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576229/M (in base 10) 12W6Z5 (in base 32);

25 mg 14 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576231/M (in base 10) 12W6Z7 (in base 32);

25 mg 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576243/M (in base 10) 12W6ZM (in base 32);

25 mg 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576256/M (in base 10) 12W700 (in base 32);

25 mg 50 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576268/M (in base 10) 12W70D (in base 32);

25 mg 56 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576270/M (in base 10) 12W70G (in base 32);

25 mg 100 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576282/M (in base 10) 12W70U (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione:

1 compressa da 6,25, 12,5 e 25 mg contiene rispettivamente:

principio attivo: 6,25 mg di carvedilolo, 12,5 di carvedilolo e 25 mg di carvedilolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, crospovidone, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

coloranti:

6,25 mg compresse contengono anche ferro ossido giallo (E172);

12,5 mg compresse contengono anche ferro ossido rosso (E172) e ferro ossido giallo (E172).

Produzione confezionamento e rilascio: Elpen Pharmaceutical Co. Inc. 95 Marathonos Ave 19009 Pikermi Attikis Grecia.

Confezionamento e rilascio:

Juta Pharma GmbH Gutembergstrasse 13, 24941 Flensburg Germania;

Qualiti (Burnley) Ltd Talbot Street Brierclife Burnley Lancashire BB10 2JY.

Rilascio:

Arrow Generics Ltd Unit, 2 Eastman Way Stevenage Herts SG1 4SZ UK;

Salamine Ltd t/a Arrow Generics Ltd Unit 4, Willsborough Cluster Clonshaugh Industrial Estate Dublin 17 Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale;

angina pectoris stabile cronica;

trattamento aggiuntivo nell'insufficienza cardiaca stabile, da severa a moderata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

6,25 mg 28 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576104/M (in base 10) 12W6V8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 3,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 5,00 euro;

confezione:

25 mg 30 compresse in blister al/pvc/pvdc - A.I.C. n. 036576256/M (in base 10) 12W700 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 6,97 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virlix»

Estratto determinazione A.I.C. n. 96 del 9 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G.Cottolengo, 15, Milano, con codice fiscale 01689550158:

Medicinale: VIRLIX.

Confezione:

A.I.C. n. 027811025 - «10 mg/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 027811037 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

è ora trasferita alla società:

Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in Strada statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 04866591003.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salmetedur»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 162 del 9 marzo 2005

Medicinale: SALMETEDUR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, c.a.p. 50131, Italia, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027892102 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 60 erogazioni, varia a: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 120 erogazioni, varia a: «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A02690

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limbitryl»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 175 del 10 marzo 2005

Medicinale: LIMBITRYL.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt/Main, Bolongarostrasse, 82/84, CAP D-65929, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: ulteriore produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza l'aggiunta di un nuovo produttore del principio attivo amitriptilina cloridrato: Sifavitor S.p.a., via Livelli, 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, fraz. Mairano (Lodi),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021462066 - «12,5 mg + 5 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 021462078 - «25 mg + 10 mg capsule rigide» 20 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02691

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501069/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00